

CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE

Delibera n. 4-20

OGGETTO: Carta del S.I.I. edizione integrata e aggiornata alla normativa vigente.

La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma riunitasi in data 07 ottobre 2020 presso la sede della Città Metropolitana di Roma Capitale

PREMESSO

CHE con DGR n. 218 dell'8 maggio 2018 la Regione Lazio ha confermato l'attuale assetto dell'organizzazione del S.I.I. regionale in cinque ATO, così come definiti con L.R. 6/1996 ed il relativo assetto gestionale fino alla naturale scadenza delle apposite Convenzioni di gestione;

CHE il comma 3-ter dell'articolo 6 della L.R. 6/1996 prevede che:

“le decisioni assunte dalla conferenza dei sindaci e dei presidenti, con le maggioranze previste dalle convenzioni di cooperazione, per il conseguimento delle finalità connesse con l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato, sono definitive ed immediatamente operative.....”;

CHE La Legge di stabilità del 13 dicembre 2014 n. 190 ha modificato il comma 1 bis dell'articolo 3 bis del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito con Legge 14 settembre 2011 n. 148 ed in particolare attualmente è disposto che le deliberazioni degli enti di governo degli Ambiti Territoriali Ottimali, (ovvero la Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale) per lo svolgimento del servizio pubblico locale sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali;

CHE la Convenzione di Gestione del S.I.I. nell'ATO2, firmata il 6 agosto 2002, all'art.9 “Regolamento di utenza, Carta dei servizi ed informazioni al pubblico e agli utenti”, comma 5, stabilisce che: *“La Carta verrà aggiornata, su indicazione dell'Autorità di Ambito, per adeguarla all'innalzamento dei livelli di servizio previsti nel Piano e per migliorarne l'efficacia.”;*

CHE l'articolo 1.6 della Carta del S.I.I. oggi in vigore “Procedura di aggiornamento” prevede che: *“Gli allegati alla convenzione di gestione che regola il rapporto tra l'Autorità d'Ambito ed il gestore sono soggetti a periodici aggiornamenti, negoziati tra le parti. In tali occasioni si provvederà anche ad eventuali modifiche od integrazioni della presente Carta, per tenere conto delle diverse condizioni al contorno, maturate nel frattempo”;*

CHE l'articolo 461 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2008) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, prevede la consultazione obbligatoria delle associazioni dei Consumatori nell'ambito del processo di definizione della Carta del S.I.I.;



Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma

CHE dal 2002 sono intervenute, in successivi momenti, importanti modificazioni all'intera normativa regolante i servizi idrici tra cui, in particolare:

- il D.L. 11 settembre 2014 n. 133 (D.L. “Sblocca Italia” convertito in legge dall'art. 1, L.n. 164/2014) che ha apportato modifiche al D.Lgs. 152/06;
- la deliberazione dell'ARERA del 23 dicembre 2015 n. 655/2015/R/idr “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono”;
- l'art. 61 “Disposizioni in materia di morosità nel S.I.I.” della Legge del 28 dicembre 2015 n. 221 detta “Collegato Ambientale” che ha disposto che l'ARERA dovesse provvedere a regolare le procedure connesse alla morosità del S.I.I. sulla base di un successivo DPCM;
- il DPCM 29 agosto 2016 “Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell'ARERA del 4 novembre 2016 n. 638/2016/R/idr “Avvio di procedimento per l'adozione di direttive volte al contenimento della morosità nel servizio idrico integrato, ai fini di equità sugli altri utenti”;
- la deliberazione dell'ARERA del 5 maggio 2016 n. 218/2016/R/idr “Disposizioni per l'erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale”;
- la delibera n. 1/16 del 27 luglio 2016, della Conferenza dei Sindaci dell'ATO2 che ha approvato l'istanza di riconoscimento di premi per il conseguimento di standard qualitativi migliorativi rispetto a quelli della deliberazione ARERA n. 655/2015;
- la deliberazione dell'ARERA del 27 dicembre 2017 917/2017/R/idr “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono”;
- la delibera n. 3/18 del 15 ottobre 2018, della Conferenza dei Sindaci dell'ATO2 che ha approvato l'aggiornamento dell'istanza di riconoscimento di premi per il conseguimento di standard qualitativi migliorativi rispetto a quelli della deliberazione AEEGSI 655/2015;

CHE la Carta del S.I.I. ha recepito in più riprese, le modifiche intervenute a seguito delle deliberazioni ARERA del 23 dicembre 2015 n. 655/2015/R/idr e del 27 dicembre 2017 n. 917/2017/R/idr, nonché delle delibere della Conferenza dei Sindaci n. 1/16 del 27 luglio 2016 e n. 3/18 del 15 ottobre 2018 in merito alla determinazione dei premi per il conseguimento di standard migliorativi della qualità del S.I.I.;

CHE tale documento, consultabile on line sul sito web della STO dell'ATO 2 e del gestore Acea ATO 2, è quindi il risultato di ripetute aggiunte al testo originario approvato nel 2002;

CHE recependo tali modificazioni la Carta del S.I.I. ha progressivamente perso le caratteristiche di organicità e chiarezza necessarie per l'agevole lettura da parte degli utenti;

CHE pertanto, al fine di armonizzare le innovazioni apportate e migliorare la leggibilità del documento, è stata predisposta nel corso del 2019 una prima versione organica della Carta;

CHE in ottemperanza alla normativa in vigore si è provveduto a trasmettere al Garante regionale del S.I.I., con nota protocollo P.E. 133 del 12 marzo 2019, una copia della suddetta edizione della Carta del S.I.I. al fine di conseguire l'intesa prevista con le Associazioni dei Consumatori operanti sul territorio;

CHE il Garante regionale del S.I.I ha inviato il verbale della consultazione effettuata con le Associazioni dei Consumatori, in particolare con il Comitato utenti e consumatori della Regione Lazio (CRUC) acquisito a prot. STO n° 1128-19, recante le osservazioni del medesimo Comitato;

CHE al riguardo la Segreteria Tecnico Operativa ha predisposto un documento nel quale sono riportati i risultati istruttori sulle osservazioni presentate dal CRUC dal titolo "Recepimento osservazioni presentate dal CRUC del S.I.I. nel verbale della seduta del 28 marzo 2019" (All. 1);

CHE successivamente sono intervenute nuove deliberazioni dell'ARERA che comportano la necessità di ulteriori aggiornamenti al documento:

- la deliberazione dell'ARERA del 16 luglio 2019 311/2019/R/idr "Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato";
- la deliberazione dell'ARERA del 17 dicembre 2019 547/2019/R/idr "Integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a più di due anni";
- la deliberazione dell'ARERA del 26 maggio 2020 186/2020/r/idr integrazioni e modifiche alla deliberazione dell'autorità 547/2019/r/idr, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni;

CHE le osservazioni presentate dal CRUC del S.I.I., come recepite, e le disposizioni contenute nelle sopra citate deliberazioni ARERA, sono state integrate nella suddetta versione della Carta, sempre con il fine di armonizzare le innovazioni apportate e migliorare la leggibilità del documento;

CHE inoltre, è stato introdotto, in condivisione con il gestore del S.I.I., il capitolo 2 "Definizioni" in ordine a fornire all'utente i riferimenti immediati per la comprensione dei contenuti della Carta;

CHE trattandosi di documento contrattuale allegato alla Convenzione di Gestione del S.I.I., tale lavoro è stato complessivamente condotto di concerto con il gestore Acea ATO2 SpA;

CHE a seguito della suddetta interlocuzione con Acea ATO2 e su proposta della medesima, sono stati introdotti e condivisi ulteriori punti in merito alle prestazioni da garantire all'utenza, verificandone la conformità alla normativa regolatoria vigente;

CHE lo stesso gestore Acea ATO2 SpA, con nota prot. n. 448329 del 4 settembre 2020 ha formalizzato la condivisione della Carta del S.I.I. di cui alla presente delibera;

CHE pertanto, da tutto quanto sopra riportato, risulta necessario approvare la versione aggiornata della “Carta del S.I.I.” – settembre 2020, allegata alla presente deliberazione (All. 2) al fine dell’entrata in vigore della stessa;

DELIBERA

CHE le premesse e gli allegati fanno parte integrante della delibera;

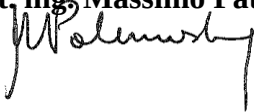
DI approvare la “Carta del S.I.I.”- settembre 2020 allegata alla presente delibera.

ALLEGATI:

1. “Recepimento osservazioni presentate dal CRUC del S.I.I. nel verbale della seduta del 28 marzo 2019”;
2. “Carta del S.I.I.” – settembre 2020;

il verbalizzante

dott. ing. Massimo Paternostro



**Carta del servizio idrico integrato
nell'ATO 2 Lazio Centrale – Roma**

RECEPIMENTO
osservazioni presentate
dalla consulta degli utenti e dei consumatori
del servizio idrico integrato (CRUC)
nella seduta del 28 marzo 2019

giugno 2019

Con la nota acquisita a protocollo della STO n° 1128/19, il Garante del S.I.I. ha trasmesso il verbale della seduta del 28 marzo 2019 contenente le osservazioni espresse dalla consulta regionale degli utenti e consumatori (CRUC).

La STO ATO 2 ha provveduto all'esame istruttorio delle osservazioni di cui sopra, i cui risultati sono riportati nel presente documento.

I riferimenti normativi adottati sia nella predisposizione della Carta del S.I.I., che nella valutazione delle osservazioni della CRUC, sono il DPCM 29 aprile 1999, le Deliberazioni ARERA richiamate nella copertina, oltre alle correlate delibere della Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 ed alla Convenzione di Gestione del S.I.I. e sue successive modifiche ed integrazioni.

OSSERVAZIONI CRUC ART. 65

Ci si chiede perché sia necessaria una variazione nella titolarità in caso di subentro e richiesta di riattivazione considerato che il misuratore è sigillato e non è intestato a nessuno ed è relativo ad un punto di consegna disattivo.

SPIEGAZIONE STO

Sono state utilizzate tutte le definizioni previste nelle Deliberazioni ARERA.
In particolare la definizione di cui trattasi relativa al “subentro” è quella contenuta nella Delibera 655/2015 che prevede espressamente “.....con contestuale variazione nella titolarità del contratto.....”

OSSERVAZIONI CRUC ART. 5.9

Andrebbe aggiunto un ulteriore comma dove si parla del bonus idrico e delle agevolazioni tariffarie ai sensi del DPCM 13 ottobre 2016, in quanto il Gestore è tenuto ad informare gli utenti in merito alle agevolazioni tariffarie stabilite dall'ARERA, la cui erogazione avverrà in conformità a quanto disposto dall'ARERA stessa, sia per l'individuazione della fascia di consumo annuo a cui applicare la tariffa agevolata per tutte le utenze domestiche residenti, che per la quantificazione, modalità di accesso, riconoscimento ed erogazione del “bonus acqua” per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale in base all'indicatore ISEE.

SPIEGAZIONE STO

Non si ritiene che il meccanismo nazionale di bonus stabilito dall'ARERA debba essere descritto nella Carta ma pubblicizzato attraverso altri canali.
A tal proposito si fa presente che per gli utenti del S.I.I. nell'ATO 2, è stata inserita nella bolletta una messaggistica fissa riguardante sia il bonus nazionale che il bonus idrico integrativo. Sul secondo è stata effettuata una campagna informativa nel 2018 con manifesti sul territorio dell'ATO 2 che verrà ripetuta nel 2019 ed inoltre entrambi i bonus sono ampiamente pubblicizzati sul sito web del Gestore e su quello della Scrivente.

OSSERVAZIONI CRUC ART. 6

Sarebbe opportuno fare riferimento al DPCM 29 aprile 1999 e aggiungere che il Gestore si impegna a garantire per i consumi domestici una dotazione pro-capite giornaliera di 50 l/giorno e, laddove sia tecnicamente possibile, il Gestore distribuisce l'acqua ad una pressione di 2,5 atm, con una tolleranza di 0,2 atm. Il limite superiore di pressione in ore notturne è di 7 atm.
Per quanto riguarda lo standard, ossia l'impegno assunto dal Gestore in corrispondenza di ciascun indicatore di qualità, si dovrebbe fare esplicitamente riferimento all' art 78 della deliberazione n. 655/2015 dell'AEEGSI e ne andrebbe riportato il testo integrale secondo cui il Gestore garantisce agli utenti l'accessibilità alle informazioni riguardanti le modalità di esecuzione del servizio e i principali aspetti normativi, contrattuali e tariffari. Tutte le informazioni sono disponibili presso gli sportelli territoriali e sul sito internet del Gestore e diffuse altresì attraverso l'invio agli utenti di appositi opuscoli informativi.
Entro il 30 giugno di ogni anno, il Gestore provvederà a comunicare agli utenti, tramite allegati alla bolletta, i livelli di qualità raggiunti, gli standard specifici e generali di qualità, il grado di rispetto degli standard e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto degli stessi.

SPIEGAZIONE STO

Si rimanda al contenuto del paragrafo 12.1 in cui è esposto il testo integrale dell'art. 78 della Delibera 655/2015.

OSSERVAZIONI CRUC ART. 7.1

Andrebbe aggiunto, tra le competenze dello Sportello provinciale, la possibilità di richiesta di reclamo e di conciliazione ADR.

SPIEGAZIONE STO

Si rimanda al contenuto del paragrafo 12.4.

OSSERVAZIONI CRUC ART. 7.2

Per quanto riguarda i punti di contatto, andrebbe citato l'art.54 della deliberazione 655/2015 AEGSI, che prevede la richiesta di rateizzazione dei pagamenti, di preventivazione ed esecuzione dei lavori e allacciamenti, disattivazione, voltura, subentro nella fornitura, richiesta di appuntamenti, di verifiche del misuratore e del livello di pressione.

Andrebbe altresì riportato il contenuto dell'art. 55 della deliberazione n. 655/2015 AEGSI secondo cui vanno date all'utente:

- Informazioni di base ed orientamento su contratti, consumi e tariffe, modalità di pagamento, orari ed indirizzi;*
- informazioni sui servizi, nuovi contratti, variazioni dei contratti in essere, consumi e bollette, verifiche ed interventi;*
- assistenza nelle operazioni contrattuali e nella predisposizione della relativa modulistica;*
- assistenza sulle modalità di presentazione di segnalazioni, richieste e reclami;*
- assistenza sulle procedure inerenti la gestione della morosità, del credito, dei rimborsi.*

SPIEGAZIONE STO

Sono stati inseriti i richiami richiesti.

OSSERVAZIONI CRUC ART. 7.3

Occorre aggiungere tra le richieste che il cliente può inoltrare via internet anche le procedure di reclamo. E le domande di conciliazione ADR.

SPIEGAZIONE STO

Si rimanda al contenuto del paragrafo 12.4.

OSSERVAZIONI CRUC ART. 8.1.1

In ordine al tempo di risposta alla chiamata per pronto intervento si dovrebbe fare riferimento all' 33 deliberazione n. 655/2015 AEEGSI.

SPIEGAZIONE STO

In ordine al pronto intervento nel paragrafo si fa riferimento sia all' 33 nel ART. 8.1.2 che all' 62 nel ART. 8.1.1.

L'ordine di descrizione è in funzione della logica per cui prima arriva la chiamata al numero verde e poi si sussegue l'intervento tecnico.

OSSERVAZIONI CRUC ART. 8.3

In ordine all' emergenza idrica, si dovrebbe specificare come intervenire, quando intervenire e con quali mezzi far fronte a tale emergenza ed entro quanto tempo.

SPIEGAZIONE STO

La descrizione delle misure da adottare in caso di emergenza idrica è di ordine generale e di volta in volta viene adottata l'una piuttosto che l'altra o alcune contemporaneamente in base alla gravità della situazione che viene valutata caso per caso.

OSSERVAZIONI CRUC ART. 9.2

Andrebbero citati e trascritti gli artt 5, 6, 7 della deliberazione n. 655/2015 AEEGSI.

SPIEGAZIONE STO

Sono stati inseriti i richiami agli articoli indicati.

OSSERVAZIONI CRUC PUNTI 9.1, 9.2, 9.3, 9.4

Per quanto riguarda il preventivo, occorre aggiungere il rispetto degli appuntamenti concordati (art. 24 della deliberazione n. 655/2015 AEEGSI), il preavviso per la disdetta degli appuntamenti concordati (art 25 della deliberazione n. 655/2015 AEEGSI), la fascia di puntualità per gli appuntamenti concordati (art 26 della deliberazione n. 655/2015 AEEGSI) e continuità del servizio (DPCM 29/04/1999).

SPIEGAZIONE STO

Si rimanda al paragrafo 9.13 ove vengono trattate singolarmente le tematiche menzionate.

OSSERVAZIONI CRUC PUNTI 9.8 e 9.9

Si dovrebbero indicare gli artt. 10 e 11 della deliberazione n. 655/2015 AEEGSI.

SPIEGAZIONE STO

Sono stati inseriti i richiami agli articoli indicati.

OSSERVAZIONI CRUC ART. 9.10

Nel comma sulla riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosità si dovrebbero citare gli artt. 12 e 13 della deliberazione n. 655/2015 AEEGSI.

SPIEGAZIONE STO

Sono stati inseriti i richiami agli articoli indicati.

OSSERVAZIONI CRUC ART. 9.11

Nel comma sulla disattivazione della fornitura si dovrebbe fare riferimento all' 14 della deliberazione n. 655/2015 AEEGSI.

SPIEGAZIONE STO

Sono stati inseriti i richiami agli articoli indicati.

OSSERVAZIONI CRUC PUNTI 9.12 e 9.12.1 e 9.13

Nel comma sulla voltura della fornitura si dovrebbe fare riferimento agli artt. 15 e 17 della deliberazione n. 655/2015 AEEGSI e nel comma sulla voltura a titolo gratuito si dovrebbe fare riferimento all' art 16 della deliberazione n. 655/2015 AEEGSI.

Si potrebbe valutare la compatibilità con l'ordinamento vigente e con la natura del Gestore della previsione della possibilità di autocertificare le informazioni fornite al Gestore, secondo quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000. N. 445.

Per quanto riguarda il rispetto degli appuntamenti concordati dovrebbe farsi riferimento all' 24 della deliberazione n. 655/2015 AEEGSI. E il preavviso minimo per la disdetta dell'appuntamento concordato è il tempo, misurato in riferimento all' 25 della deliberazione n. 655/2015 AEEGSI.

SPIEGAZIONE STO

Sono stati inseriti i richiami agli articoli indicati.

OSSERVAZIONI CRUC ART. 9.14

Nel comma sulla verifica funzionalità del misuratore si dovrebbe fare riferimento all'art 6, TIMSII (limiti di tolleranza previsti dalle normative vigenti). Va aggiunto: "il gestore garantisce l'istallazione, il buon funzionamento, la manutenzione e la verifica dei misuratori" che devono essere a norma di legge.

Per la ricostruzione dei consumi non correttamente misurati oltre che alla normativa che regola il servizio di misura si potrebbe effettuare in base al consumo storico oppure prendendo in considerazione uno standby di 3/9 mesi. Manca peraltro la segnalazione dei consumi anomali.

L'effettuazione della lettura dei misuratori tramite sistema ottico – digitale permette di rilevare in tempo reale eventuali consumi anomali rispetto ai consumi storici dell'utente.

In tali casi il Gestore provvederà, tempestivamente a segnalare l'anomalia di consumo all'utente. Nel caso in cui l'anomalia del consumo derivi da perdita occulta scaturita a valle del misuratore dell'utente, il Gestore potrà applicare lo storno di una quota del consumo maturato nel periodo interessato dalla perdita.

SPIEGAZIONE STO

Sono stati inseriti i richiami agli articoli indicati.

Per la ricostruzione dei consumi ci si è attenuti a quanto previsto dal TIMSII.

Non tutti i contatori presenti sul territorio sono a lettura ottica.

I consumi anomali sono normati da un apposito paragrafo del Regolamento di Utenza del S.I.I., in particolare l'art. E.5 "Depenalizzazione tariffaria delle perdite occulte".

OSSERVAZIONI CRUC ART. 9.15

In ordine alla verifica del livello di pressione si deve fare riferimento al DPCM 29 aprile 1999.

Non viene indicato l'impegno del gestore a garantire per i consumi domestici una dotazione pro-capite giornaliera di 50 l/giorno.

Non si dice quale deve essere la pressione minima che deve garantire il gestore, la pressione massima nelle ore notturne sulla presa stradale e non si dice come si regolerà il Gestore per gli utenti non domestici.

Per quanto riguarda i livelli minimi di servizio occorre riportarsi al DPCM 29 aprile 1999.

In particolare, il Gestore si impegna a garantire per i consumi domestici una dotazione pro-capite giornaliera di 50 l/giorno. Laddove tecnicamente possibile, il Gestore distribuisce l'acqua ad una pressione di 2,5 atm, con una tolleranza di 0,2 atm. Il limite superiore di pressione in ore notturne è di 7 atm sul livello stradale, risultando a carico del Gestore, in via alternativa a nuove più razionali installazioni, l'apposizione di apparecchi limitatori di pressione, con esclusione comunque di apparecchiature che prevedono sfiati con perdita di portata. Per gli usi non domestici, il Gestore si riserverà di valutare le eventuali esigenze dell'utente.

SPIEGAZIONE STO

Si è fatto riferimento alla Deliberazione dell'ARERA 655/2015.
I livelli di pressione garantiti vengono descritti in un apposito paragrafo del Regolamento di utenza del S.I.I., in particolare al ART. B.1.1 Distribuzione dell'acqua e pressione in rete.

OSSERVAZIONI CRUC ART. 10.2

Per la rilevazione consumi e addebito è stato omesso di indicare la fotolettura dei misuratori ai sensi dell'art 7.4 del TIMSII.

Nell'effettuazione delle raccolte della misura il Gestore si avvale dello strumento della "fotolettura", sistema ottico – digitale che consente di conservare la documentazione fotografica del quadrante del misuratore e di certificare la data e la misura della lettura effettuata.

L'utente, in caso di necessità, può richiedere al Gestore copia della documentazione fotografica attraverso e-mail o in forma scritta presso lo sportello territoriale competente, indicando la data di riferimento della lettura desiderata nonché l'indirizzo o il numero di fax o l'account di posta elettronica a cui può essere inviata la documentazione.

In caso di indisponibilità dei dati di misura ottenuti in base alle letture da parte del personale incaricato dal Gestore o da autoletture, relativamente ad un determinato intervallo temporale, il Gestore procede alla stima dei dati di misura calcolando il consumo stimato nelle modalità previste dagli artt. 11.1 e 11.2 dell'Allegato A alla deliberazione 218/2016/R/IDR (TIMSII) dell'AEEGSI.

In caso di sostituzione del misuratore guasto o malfunzionante, il Gestore procederà alla ricostruzione dei consumi non correttamente misurati nelle modalità previste dall' 11.1 dell'Allegato A alla deliberazione 218/2016/R/IDR (TIMSII) dell'AEEGSI.

La raccolta delle misure all'utenza è normata nella deliberazione AEEGSI n. 218/16 "Disposizioni per l'erogazione del servizio di misura del S.I.I. a livello nazionale" e ss.mm.

Si dovrebbe riportare per intero nel testo della Carta l'art.7 della citata deliberazione n. 218/16 in modo tale da rendere la disciplina conoscibile e comprensibile per gli utenti.

In ordine alla Raccolta delle misure (lettura dei misuratori) occorre fare riferimento agli artt. 7.1 e 7.2 TIMSII.

Va aggiunto nel testo che il Gestore è tenuto ad effettuare almeno i seguenti tentativi di lettura:

- a) con riferimento alle nuove attivazioni della fornitura, un tentativo di lettura entro sei mesi dalla data di nuova attivazione;*
- b) per gli utenti con consumi medi annui fino a 3.000 mc: 2 volte all'anno, rispettando il tempo minimo di 150 giorni solari tra tentativi di lettura consecutivi;*
- c) per gli utenti con consumi medi annui superiori a 3.000 mc: 3 volte all'anno, rispettando il tempo minimo di 90 giorni solari tra tentativi di lettura consecutivi*

Per l'ipotesi in cui, una volta effettuata la lettura del misuratore, il Gestore ravvisi significative variazioni rispetto ai consumi effettuati dall'utente negli anni precedenti, ed è perciò tenuto ad informarlo tempestivamente per iscritto per dargli modo di verificare eventuali perdite nel proprio impianto deve essere specificato in che modo deve essere informato (con raccomandata, o una lettera semplice o lasciare un avviso vicino al contatore?).

Sarebbe opportuno inserire tra le modalità di comunicazione anche il messaggio via email, via fax o la chiamata telefonica.

Il punto 10.4, relativo alla periodicità di fatturazione, dovrebbe rigorosamente riportare disposto dell'art. 38 della deliberazione n. 655/2015 AEEGSI, in quanto una sua deroga risulta lesiva degli utenti e violativa del principio del pro die.

L' 38 stabilisce:

n. 2 bollette all'anno per consumi medi annui fino a 100mc;

n. 3 bollette all'anno con cadenza quadrimestrale per consumi medi annui da 101 fino a 1000 mc;

n. 4 bollette all'anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1001 a 3000mc;

n. 6 bollette all'anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi superiori a 3000mc.

SPIEGAZIONE STO

La lettura del gestore del misuratore comprende anche la documentazione fotografica.
Per quanto riguarda la raccolta delle misure e la stima dei consumi, nel testo si fa espresso riferimento alla Delibera dell'ARERA 218/2016 (TIMSII).

Nella Carta del S.I.I. è stato fatto riferimento alla Delibera dell'ARERA 218/2016 (TIMSII).

Sono stati inoltre inseriti i testi dell'art. 7 comma 1 e 7 comma 2.

Gli standard sulla periodicità della fatturazione sono stati modificati dalla Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 con l'istanza per il riconoscimento dei premi approvata con delibere 1/16 e 3/18.

Nel testo sono stati riportati gli standard come sopra approvati.

OSSERVAZIONI CRUC ART. 10.2

Per quanto riguarda lo Standard specifico di qualità della periodicità di fatturazione/tempo di fatturazione anche lo specchietto relativo agli "Indicatori" e agli "Standard specifici" dovrebbe riportare il contenuto del succitato art. 38 della deliberazione n. 655/2015 AEEGSI.

SPIEGAZIONE STO

Si rimanda al ART. precedente.

OSSERVAZIONI CRUC ART. 10.5.1

Limitare l'esenzione dal deposito cauzionale agli utenti finali con consumi annui fino a 500 mc comporta una disparità di trattamento ingiustificata tra gli utenti.

Perché un bar o un ristorante con domicilio bancario o postale deve comunque versare il deposito cauzionale?

SPIEGAZIONE STO

Si è fatto riferimento alla normativa in vigore dal 2013 ovvero la Deliberazione ARERA 86/13 del 28 febbraio 2013 che disciplina il deposito cauzionale.

OSSERVAZIONI CRUC ART. 10.6.1

Sarebbe opportuno aggiungere dopo il al periodo "Il termine per l'inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell'Utente finale che ne ha diritto è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura" il periodo "qualora venga provata da parte del Gestore l'avvenuta consegna della fattura".

Infatti non sempre le fatture giungono a domicilio prima della scadenza e spesso capita che non arrivino proprio all'utente.

SPIEGAZIONE STO

E' stato inserito rigorosamente il testo integrale dell'articolo 42.3 della Deliberazione ARERA 655/2015.

OSSERVAZIONI CRUC ART. 11

Per la morosità si dovrebbe aggiungere nel testo il riferimento al DPCM 29.04.1999.
Il Gestore per il sollecito usa uno o più mezzi: la raccomandata, la PEC, il remind, il phone collection, il volantinaggio in caso di condomini.
Solo la raccomandata e la PEC hanno valore legale e danno certezza sull'avvenuta consegna.
La Carta deve indicare il tempo di 30 gg dal ricevimento del sollecito.
Qualora l'utente persista nella morosità il Gestore ha facoltà di disattivare la fornitura e successivamente di risolvere il contratto di fornitura.
Il Gestore non può procedere in ogni caso alla sospensione della fornitura delle utenze relative ad attività di servizio pubblico.
Occorre aggiungere e specificare nel testo della Carta che, per le persone indigenti, deve essere garantito il minimo vitae ovvero 50 litri di acqua pro capite al giorno.
La fornitura non può essere sospesa nei seguenti casi: nei giorni prefestivi e festivi, per mancato pagamento di importi inferiori o uguali all'eventuale deposito cauzionale e nei casi in cui l'Utente abbia presentato ricorso all'Autorità competente e la controversia non sia stata ancora risolta.
Va aggiunto nella Carta che la disalimentazione del servizio dovuta a morosità non è applicata alle utenze di cui all' 3 del DPCM 29 agosto 2016 e cioè: a) utenti domestici residenti che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico e sociale, come individuati dall' ARERA, ai quali è in ogni caso garantito il quantitativo minimo vitale pari a 50 litri per abitante al giorno, b) utenze relative ad attività di servizio pubblico, individuate dall'ARERA.

SPIEGAZIONE STO

E' stato inserito il richiamo al DPCM 24/4/1999.
La Carta del S.I.I. rimanda al Regolamento di utenza del S.I.I. in cui il paragrafo E.6 "Limitazione, sospensione del servizio e disattivazione per morosità", descrive anche le categorie di utenza non disalimentabili.

OSSERVAZIONI CRUC ART. 12.2.1

Si dovrebbe prevedere che, in caso di non risposta all'istanza scritta dell'utente o di una risposta insoddisfacente, l'utente può inoltrare direttamente o tramite una associazione dei consumatori iscritta al CNCU, domanda di conciliazione presso l'ADR di Acea, presso A.U. e Camera di Commercio.

SPIEGAZIONE STO

Si rimanda al contenuto del paragrafo 12.4.

OSSERVAZIONI CRUC ART. 12.4

Tutti gli Utenti del Servizio Idrico Integrato possono accedere alla procedura conciliativa in caso di mancata o insoddisfacente risposta al reclamo presentato al Gestore anche nei casi previsti nel regolamento di conciliazione e, in particolare:
a) ricostruzione dei consumi da accertato malfunzionamento del contatore;
b) fatture a calcolo con importi anomali rispetto a quelli medi del periodo, non dovuti a conguagli;
c) sospensione della fornitura per contestata morosità del cliente;

d) <i>perdite occulte.</i>

SPIEGAZIONE STO

Si è fatto riferimento al regolamento della procedura ADR pubblicato anche sul sito del Gestore Acea ATO 2 nel quale l'art. 3 prevede testualmente: "L'avvio della Procedura è subordinato alla previa presentazione, mediante i canali messi a disposizione dai Professionisti, di un reclamo scritto, a cui sia seguita una risposta ritenuta insoddisfacente, ovvero una risposta oltre i termini di 40 giorni solari dalla data di invio del Reclamo".

La condizione necessaria è la risposta insoddisfacente o ottenuta oltre i termini.

Non ci sono vincoli sugli argomenti e le tematiche trattate nel reclamo.

CARTA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Settembre 2020

Documento approvato dalla Conferenza dei Sindaci con Delibera 4-20 del 7 ottobre 2020

INDICE

1	PRESENTAZIONE	4
2	DEFINIZIONI.....	5
3	L'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.2 LAZIO CENTRALE ROMA E L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE	12
4	IL GESTORE E I SUOI SERVIZI	13
	4.1 LA RETE IDRICA E L'ACQUA POTABILE	14
	4.2 LA RETE FOGNARIA E LA DEPURAZIONE	14
5	PRINCIPI	15
	5.1 DIRITTO ALL'ACQUA	15
	5.2 EGUAGLIANZA ED IMPARZIALITÀ DI TRATTAMENTO.....	15
	5.3 CONTINUITÀ DEL SERVIZIO	15
	5.4 PARTECIPAZIONE	15
	5.5 CORTESIA	16
	5.6 EFFICACIA ED EFFICIENZA	16
	5.7 CHIAREZZA E COMPRESIBILITÀ DEI MESSAGGI	16
	5.8 SOSTENIBILITÀ DELL'USO DELLA RISORSA IDRICA	16
	5.9 CORRETTO E RAZIONALE USO DELL'ACQUA	16
	5.10 TRASPARENZA E LEGALITÀ	17
6	STANDARD DI QUALITÀ	18
7	ACCESSIBILITÀ AL SERVIZIO	19
	7.1 SITO INTERNET E SPORTELLO WEB.....	19
	7.2 SPORTELLO PROVINCIALE	20
	7.3 PUNTI DI CONTATTO	21
	7.4 CALL CENTER.....	21
	7.5 CORRISPONDENZA.....	23
	7.6 FACILITAZIONI PER UTENZE PARTICOLARI	23
	7.7 BONUS SOCIALE IDRICO E BONUS IDRICO INTEGRATIVO	23
8	CONTINUITÀ DEL SERVIZIO	23
	8.1 PRONTO INTERVENTO	23
	8.1.1 <i>Tempo di risposta alla chiamata per pronto intervento</i>	24
	8.1.2 <i>Tempo di arrivo sul luogo di chiamata</i>	24
	8.2 INTERVENTI PROGRAMMATI	25
	8.3 DISPONIBILITÀ IDRICA ALLE FONTI.....	26
9	AVVIO CESSAZIONE E GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE	27
	9.1 PREVENTIVAZIONE PER ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO	27
	9.2 PREVENTIVAZIONE PER L'ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA	28
	9.3 PREVENTIVAZIONE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI.....	29
	9.4 CONTENUTI E VALIDITÀ DEL PREVENTIVO.....	29
	9.5 ESECUZIONE DELL'ALLACCIAMENTO IDRICO.....	30
	9.6 ESECUZIONE DELL'ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA	31
	9.7 ESECUZIONE DI LAVORI.....	32
	9.8 ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA.....	33
	9.9 RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	33
	9.10 RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA IN SEGUITO A MOROSITÀ.....	35
	9.11 DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	35

9.12 VOLTURA DELLA FORNITURA.....	36
9.12.1 VOLTURA A TITOLO GRATUITO	37
9.13 RISPETTO DEGLI APPUNTAMENTI CONCORDATI	37
9.14 VERIFICA FUNZIONALITÀ DEL MISURATORE	38
9.15 VERIFICA DEL LIVELLO DI PRESSIONE	41
10 FATTURAZIONE E PAGAMENTO.....	42
10.1 DESCRIZIONE DELLA BOLLETTA	42
10.2 RILEVAZIONE CONSUMI E ADDEBITO.....	43
10.3 PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA BOLLETTA	44
10.4 PERIODICITÀ DI FATTURAZIONE	44
10.5 EMISSIONE DELLA BOLLETTA.....	45
10.5.1 Deposito cauzionale	46
10.5.2 Bolletta di chiusura del rapporto contrattuale.....	46
10.6 PAGAMENTO DELLA BOLLETTA	47
10.6.1 Rateizzazione.....	47
10.7 RETTIFICHE DI FATTURAZIONE	48
11 MOROSITÀ	48
12 INFORMAZIONE E TUTELA.....	48
12.1 INFORMAZIONI AGLI UTENTI	49
12.2 RICHIESTE SCRITTE DA PARTE DELL'UTENTE	49
12.2.1 Richieste di informazioni	50
12.2.2 Richieste di rettifica di fatturazione	50
12.2.3 Reclami.....	51
12.2.4 Contenuti minimi delle risposte scritte.....	53
12.2.5 Reclami scritti multipli.....	54
12.3 INDENNIZZI AUTOMATICI	55
12.3.1 Modalità di corresponsione all'Utente dell'indennizzo	56
12.3.2 Casi di esclusione del diritto all'indennizzo automatico	56
12.4 PROCEDURE DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE TRA UTENTE FINALE E GESTORE	57
12.4.1 La Conciliazione paritetica.....	57
12.4.2 La Conciliazione ARERA	57
12.5 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI	58
12.6 TUTELA DELLA PRIVACY	58
13 GESTIONI SEPARATE.....	58
14 TABELLA RIEPILOGATIVA STANDARD GENERALI E SPECIFICI	60

1 PRESENTAZIONE

La presente Carta del Servizio Idrico Integrato è adottata in conformità:

- alle disposizioni di legge;
- alle delibere dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA);
- alla Convenzione di Gestione per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale – Roma.
- alle delibere della Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma (EGATO) in merito agli standard migliorativi della qualità del Servizio Idrico Integrato.

La Carta del Servizio Idrico Integrato costituisce un allegato del Contratto di fornitura/utenza, stipulato tra il Gestore del servizio medesimo e gli Utenti e si applica a tutti gli utenti dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Lazio Centrale Roma (ATO 2) il cui Servizio Idrico Integrato è gestito da Acea ATO 2 S.p.A.

La Carta del Servizio Idrico Integrato rappresenta il documento che definisce gli impegni che il Gestore si assume nei confronti degli Utenti con l'obiettivo di contribuire a migliorare:

- la qualità dei servizi forniti;
- il rapporto tra gli Utenti e il Gestore.

Da un punto di vista generale la Carta del Servizio Idrico Integrato:

- fissa principi e criteri per l'erogazione dei servizi e costituisce elemento integrativo dei contratti di fornitura. Pertanto tutte le condizioni più favorevoli nei confronti degli Utenti contenute nella Carta del Servizio Idrico Integrato si intendono sostitutive di quelle riportate nei Contratti di fornitura stessi, compresi i Regolamenti;
- riconosce agli Utenti il diritto di accesso alle informazioni e di giudizio sull'operato del Gestore quale elemento essenziale di partecipazione consapevole di tutti gli Utenti al servizio;
- indica le modalità di gestione dei reclami e delle richieste di informazioni da parte degli Utenti e delle relative risposte da parte del Gestore;
- indica le modalità per proporre forme conciliative e procedure alternative di risoluzione delle controversie;
- specifica gli indennizzi all'utenza in caso di inadempienza agli obblighi del Gestore contenuti nella Carta del Servizio Idrico Integrato. Nei casi di mancato rispetto degli standard specifici, fatti salvi eventuali casi in deroga, l'Utente ha diritto ad un indennizzo automatico e forfetario come riportato nel successivo paragrafo "12.3 Indennizzi automatici".

La Carta del Servizio Idrico Integrato viene pubblicata sul sito internet del Gestore e dell'Ente di Governo d'Ambito.

La Carta del Servizio Idrico Integrato è soggetta a revisione ogni qual volta si verifichino mutamenti tali da rendere necessari adeguamenti.

Il Gestore dà comunicazione sul sito e in bolletta dell'approvazione della Carta del Servizio Idrico Integrato e di sue eventuali successive modifiche.

2 DEFINIZIONI

Di seguito, ai fini di una corretta comprensione dei contenuti da parte dell'Utente finale, si riportano le definizioni dei termini tecnici utilizzati, coerentemente con le disposizioni regolatorie e dalla normativa di settore vigenti¹. Per quanto non espressamente compreso nel presente articolo, si rimanda alle definizioni previste dalla regolazione dell'ARERA.

- 1) **accettazione del preventivo** è l'accettazione formale da parte del richiedente delle condizioni esposte nel preventivo esplicitata dapprima mediante l'apposizione della firma digitale sugli elaborati realizzati dai tecnici del Gestore in occasione del sopralluogo e quindi formalizzata mediante il pagamento degli importi da parte dell'Utente finale;
- 2) **acquedotto** è l'insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;
- 3) **albero fonico o IVR** (Interactive voice responder) è un sistema costituito da un risponditore automatico con funzioni interattive che, sulla base delle risposte fornite dall'Utente finale via tastiera o riconoscimento vocale, permette di accedere a un menu di servizi e di richiedere di essere messi in contatto con un operatore;
- 4) **allacciamento idrico** è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio ad uno o più utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna rappresentato dal misuratore idrico posto al limite di proprietà. Qualora l'impianto interno dell'Utente finale sia stato realizzato antecedentemente l'affidamento della gestione al Gestore ed il misuratore sia posto in proprietà privata, per punto di consegna si intende il tratto di tubazione posto al limite della proprietà privata;
- 5) **allacciamento fognario** è la condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue dal punto di scarico della fognatura privata fino alla pubblica fognatura;
- 6) **Ambito Territoriale Ottimale (ATO o Ambito)** è il territorio sulla base del quale, ai sensi dell'art. 147 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni sono organizzati i servizi idrici e sul quale esercita le proprie prerogative in materia di organizzazione del servizio idrico integrato l'Ente di governo dell'ambito individuato dalla Regione;
- 7) **appuntamento posticipato** è l'appuntamento fissato, su istanza del richiedente, in data successiva a quella proposta dal Gestore;
- 8) **atti autorizzativi** sono le concessioni, autorizzazioni, servitù o pareri obbligatori, il cui ottenimento è necessario per l'esecuzione della prestazione da parte del Gestore, escluse le concessioni, autorizzazioni o servitù la cui richiesta spetta al richiedente;

¹ Le definizioni dei punti di seguito elencati sono state introdotte dal Gestore del SII: 16, 18, 37, 41, 50, 54, 75

- 9) **attivazione della fornitura** è l'avvio dell'erogazione del servizio, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali (voltura);
- 10) **autolettura** è la modalità di rilevazione da parte dell'Utente finale, con conseguente comunicazione al Gestore, della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;
- 11) **ARERA** è l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, istituita ai sensi della legge n. 481/95 e successive modifiche ed integrazioni;
- 12) **bolletta o documento di fatturazione o fattura** è il documento che il Gestore trasmette periodicamente all'Utente al fine di fatturare i corrispettivi relativi ai servizi da lui forniti direttamente o indirettamente;
- 13) **bonus sociale idrico** è il bonus idrico introdotto dall'Autorità - in coerenza con l'articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 13 ottobre 2016 - con deliberazione 897/2017/R/IDR;
- 14) **bonus idrico integrativo**: è il bonus idrico garantito dall'Ente di governo dell'Ambito ad integrazione del bonus sociale idrico sul territorio di propria competenza, di cui all'art. 8 comma 1 del TIBSI e successive modifiche ed integrazioni;
- 15) **call center** è un servizio telefonico dotato di tecnologie che permettono al Gestore di registrare i tempi relativi a: l'inizio della risposta, l'eventuale richiesta di parlare con un operatore se la risposta avviene tramite risponditore automatico, e all'inizio della conversazione con l'operatore o, se precedente, la fine della chiamata;
- 16) **canali web** sono i canali digitali messi a disposizione dell'Utente finale per consentire e facilitare l'accesso alle informazioni e le comunicazioni con il Gestore
- 17) **carta del servizio idrico integrato** è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra Utenti finali e Gestore;
- 18) **causa di forza maggiore** sono atti e fatti, imprevisti ed imprevedibili, non imputabili al Gestore tali da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni;
- 19) **cessazione** è la disattivazione del punto di consegna o del punto di scarico a seguito della disdetta del contratto di fornitura da parte dell'Utente finale con sigillatura o rimozione del misuratore, oppure della disdetta d'ufficio da parte del gestore per i motivi previsti dal Regolamento di utenza;
- 20) **codice di rintracciabilità** è il codice, comunicato al richiedente in occasione dell'istanza, che consente di rintracciare univocamente la prestazione durante tutte le fasi gestionali, anche attraverso più codici correlati;
- 21) **codice dell'amministrazione digitale** è un testo unico che riunisce e organizza le norme riguardanti l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese. Istituito con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è stato successivamente modificato e integrato prima con il decreto legislativo 22 agosto 2016 n. 179 e poi con il decreto legislativo 13 dicembre 2017 n. 217 per promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale.;
- 22) **consumi fatturati** sono i consumi complessivamente contabilizzati nella bolletta;

-
- 23) **consumi rilevati/effettivi** sono i consumi attribuiti sulla base di due letture rilevate/autoletture in un determinato arco temporale;
- 24) **consumo medio annuo (Ca)**: è definito per ciascun utente finale sulla base dei consumi ottenuti da due misure effettive, (mis1 e mis2) raccolte o derivanti da autolettura disponibili al Gestore in un periodo pari ad almeno 300 giorni solari (Ng). La differenza tra i dati di misura effettivi (mis2 – mis1) viene divisa per Ng, moltiplicato per i giorni dell'anno (365) e per il tasso di variazione del consumo annuo degli ultimi tre anni osservato fino all'anno precedente (D%); il Gestore è tenuto ad effettuare la determinazione del coefficiente Ca, a valere per l'anno a+1, per ciascun utente finale entro il 31 luglio dell'anno a. Nelle more della definizione di una serie storica significativa dei valori di D% e della definizione delle modalità e del soggetto responsabile per il calcolo dello stesso, D% è transitoriamente posto pari a 1.
- 25) **consumo stimato (Cs)**: è la stima dei dati di misura, effettuata dal Gestore in caso di indisponibilità per un utente finale dei dati di misura ottenuti in base a raccolta da parte del personale incaricato dal Gestore o da autoletture relativamente ad un intervallo temporale determinato. Il consumo stimato si ottiene dividendo il consumo medio annuo (Ca) disponibile per l'utenza interessata per i giorni dell'anno (365) e moltiplicando per l'intervallo temporale in giorni solari per cui è necessario effettuare la stima (Ns);
- 26) **contratto di fornitura/utenza** del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, è l'atto stipulato fra l'Utente finale e il Gestore del servizio;
- 27) **data di invio** è:
- per le comunicazioni inviate tramite vettore, la data risultante dalla data di consegna al vettore incaricato dell'inoltro; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del Gestore;
 - per le comunicazioni trasmesse per via telematica, la data di inserimento nel sistema informativo del Gestore o la data invio della comunicazione, se trasmessa tramite email;
 - per le comunicazioni rese disponibili presso sportelli fisici, la data di consegna a fronte del rilascio di una ricevuta;
- 28) **data di ricevimento** è:
- per le richieste e le conferme scritte inviate tramite vettore, la data risultante dalla data di consegna da parte del vettore incaricato dell'inoltro a fronte del rilascio di una ricevuta; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del Gestore;
 - per le richieste e le conferme scritte trasmesse per via telefonica o telematica, la data di ricevimento della comunicazione;
 - per le richieste e le conferme scritte ricevute presso sportelli fisici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;
- 29) **dati di qualità** sono i dati e le informazioni relativi alla qualità contrattuale e alla qualità tecnica del SII ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono comunicati dai gestori all'Autorità;

-
- 30) **deposito cauzionale** è una somma di denaro che l'Utente versa al Gestore a titolo di garanzia. Il deposito deve essere restituito dopo la cessazione del contratto unitamente ai relativi interessi maturati fino alla data di riaccredito;
 - 31) **depurazione** è l'insieme degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;
 - 32) **disattivazione della fornitura** è l'interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna con la contestuale rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale;
 - 33) **ente di governo dell'ambito (EGATO)** è il soggetto competente alla predisposizione della tariffa ai sensi dell'articolo 147 comma 1 del d.lgs. 152/06 ovvero la Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio centrale Roma prevista dalla L.R. del 22 gennaio 1996 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
 - 34) **fattura di chiusura** è la fattura emessa a seguito di cessazione della fornitura in essere tra il gestore e l'utente finale, contenente la restituzione del deposito cauzionale eventualmente corrisposto dal medesimo utente;
 - 35) **fattura di periodo** è la fattura, diversa dalla fattura di chiusura, emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra gestore e utente finale;
 - 36) **fognatura** è l'insieme delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;
 - 37) **Gestore** è il soggetto che gestisce il SII nell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale - Roma (ATO 2) ovvero Acea ATO 2 S.p.A.;
 - 38) **Gestore obbligato** è il gestore che, in virtù di un provvedimento dell'Autorità o sulla base di un impegno assunto volontariamente, è obbligato a partecipare alle procedure dinanzi al Servizio Conciliazione;
 - 39) **giorno feriale** è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e sabato inclusi;
 - 40) **giorno lavorativo** è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi;
 - 41) **giorno solare** è un giorno della settimana compreso tra lunedì e domenica inclusi;
 - 42) **indennizzo automatico** è l'importo riconosciuto all'Utente finale nel caso in cui il Gestore non rispetti uno degli standard specifici di qualità che prevedono l'indennizzo così come regolato dal RQSII, dal RQTI e dalle delibere della Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma e successive modifiche ed integrazioni, ovvero nei casi previsti all'art. 10 del REMSI e successive modifiche ed integrazioni;
 - 43) **lavoro semplice** è la prestazione di lavoro che riguarda l'esecuzione a regola d'arte di nuovi allacciamenti idrici o fognari o operazioni di qualsiasi natura su allacciamenti esistenti (ad es. nuovi attacchi) o su misuratori esistenti (spostamento, cambio, etc.) che non implichi specifici interventi per adattare alla nuova situazione i parametri idraulici degli allacciamenti stessi o la

realizzazione di lavori per i quali è necessario l'ottenimento di atti autorizzativi da parte di soggetti terzi o la necessità di interrompere la fornitura del servizio ad altri utenti;

- 44) **lavoro complesso** è la prestazione di lavori, da eseguire su richiesta dell'Utente finale, non riconducibile alla tipologia di lavoro semplice;
- 45) **lettura** è la rilevazione effettiva da parte del Gestore dei dati di misura riportati dal totalizzatore numerico del misuratore che può essere acquisita da remoto anche attraverso strumenti di telemisura installati sull'impianto dell'Utente finale;
- 46) **limitazione della fornitura** è la riduzione del flusso di acqua erogata al punto di consegna nei casi di morosità, garantendo il quantitativo essenziale di acqua per le utenze domestiche residenti;
- 47) **livello di pressione** è la misura della forza unitaria impressa all'acqua all'interno della condotta espressa in atmosfere;
- 48) **livello o standard generale di qualità** è il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni da garantire agli utenti finali;
- 49) **livello o standard specifico di qualità** è il livello di qualità riferito alla singola prestazione da garantire al singolo Utente finale;
- 50) **metro cubo (mc)** è l'unità di misura generalmente utilizzata per indicare i consumi di acqua (1 mc equivale a 1.000 litri);
- 51) **misuratore/contatore** è il dispositivo posto al punto di consegna dell'Utente finale che serve per la misura dei volumi consegnati;
- 52) **morosità** è l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento degli importi dovuti dall'Utente finale al gestore in base al relativo contratto di fornitura;
- 53) **operatore** è una persona incaricata in grado di rispondere alle richieste dell'Utente finale che contatta il Gestore relativamente a tutti gli aspetti principali della fornitura di uno o più servizi del SII;
- 54) **posta elettronica o email** è un servizio Internet grazie al quale ogni utente abilitato può inviare e ricevere dei messaggi utilizzando un computer o altro dispositivo elettronico (es. palmare, smartphone, tablet, ecc.) connesso in rete attraverso un proprio account di posta registrato presso un provider del servizio;
- 55) **posta elettronica certificata (PEC)** è il sistema che consente di inviare email con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito dalla normativa (DPR 11 febbraio 2005 n.68 e successive modifiche ed integrazioni);
- 56) **portata** è la misura della quantità di acqua che attraversa la condotta nell'unità di tempo, generalmente espressa in metri cubi orari (mc/h) o in litri al secondo (l/s);
- 57) **prestazione** è, laddove non specificato, ogni risposta a reclamo o richiesta ovvero ogni esecuzione di lavoro o intervento effettuata dal Gestore;
- 58) **Procedura ADR o Procedura:** procedura di risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori come definita e regolata dalla Direttiva 2013/11/UE nonché dal Decreto Legislativo 6 agosto 2015, n. 130, attuativo della direttiva 2013/11/UE, e successive modifiche ed integrazioni;

-
- 59) **punto di consegna dell'acquedotto** è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all'impianto o agli impianti dell'Utente finale. Il Punto di consegna dell'acquedotto è solitamente individuato nel misuratore posto dal Gestore o dal limite di proprietà nel caso di misuratori posti all'interno di aree private;
- 60) **punto di scarico della fognatura** è il punto in cui la condotta di allacciamento fognario si collega all'impianto o agli impianti di raccolta reflui dell'Utente finale;
- 61) **quantitativo essenziale di acqua** è il quantitativo minimo vitale, fissato dal D.P.C.M. 13 ottobre 2016, in 50 litri/abitante/giorno (corrispondenti a 18,25 mc/abitante/anno), necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali;
- 62) **Regolamento d'utenza o Regolamento** è documento che disciplina le modalità di erogazione dei servizi di distribuzione dell'acqua, fognatura e depurazione;
- 63) **reclamo scritto** è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al Gestore, anche per via telematica, con la quale l'Utente finale, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dalla proposta contrattuale a cui l'Utente finale ha aderito, dal contratto di fornitura, dal Regolamento di utenza, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra Gestore e Utente finale, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica di fatturazione;
- 64) **REMSI** è l'Allegato A alla deliberazione ARERA 16 luglio 2019, 311/2019/R/Ildr e successive modifiche ed integrazioni ("Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato");
- 65) **riattivazione della fornitura** è il ripristino dell'erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura, alla sospensione o alla limitazione della stessa;
- 66) **richiesta scritta di informazioni** è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al Gestore, anche per via telematica, con la quale un qualsiasi soggetto formula una richiesta di informazioni in merito a uno o più servizi del SII non collegabile ad un disservizio percepito;
- 67) **richiesta scritta di rettifica di fatturazione** è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al Gestore, anche per via telematica, con la quale un Utente finale esprime lamentele circa la non correttezza dei corrispettivi fatturati in merito a uno o più servizi del SII;
- 68) **RQSII** è il Testo integrato per la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato, ossia di ciascuno dei servizi che lo compongono, emanato dall'ARERA con la delibera 655/2015/R/Ildr e successive modifiche ed integrazioni;
- 69) **RQTI** è il Testo integrato per la regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato, ossia di ciascuno dei servizi che lo compongono, emanato dall'ARERA con la delibera 917/2017 e successive modifiche ed integrazioni;
- 70) **Servizio Conciliazione** è l'organismo istituito dall'Autorità, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità, approvato con deliberazione 5 maggio 2016, 209/2016/E/com, come successivamente modificato e integrato;

-
- 71) **Servizio Idrico Integrato (SII)** è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, definiti ai sensi della regolazione dell'unbundling contabile del SII;
- 72) **Sospensione del servizio** è l'interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, senza rimozione del misuratore e risoluzione del rapporto contrattuale, effettuata dal Gestore;
- 73) **sotto-tipologia d'uso** è riferita ai seguenti usi:
- in relazione alla tipologia d'uso domestico
 - ✓ uso domestico residente;
 - ✓ uso condominiale;
 - ✓ uso domestico non residente;
 - in relazione alla tipologia d'uso diverso dal domestico
 - ✓ uso industriale;
 - ✓ uso artigianale e commerciale;
 - ✓ uso agricolo e zootecnico;
 - ✓ uso pubblico non disalimentabile;
 - ✓ uso pubblico disalimentabile;
 - ✓ altri usi;
- 74) **servizio telefonico** è il servizio telefonico che permette all'Utente finale di mettersi in contatto con il proprio Gestore per richieste di informazioni, prestazioni o servizi, inoltre di reclami e ogni altra prestazione o pratica contrattuale che il Gestore rende telefonicamente; per ogni servizio telefonico possono essere resi disponibili uno o più numeri telefonici; il servizio telefonico può essere dotato di albero fonico o IVR;
- 75) **sopralluogo** è l'accertamento delle condizioni tecniche di erogazione del servizio o di sua attivazione o dello stato dei luoghi;
- 76) **sportello** è un punto di contatto reso disponibile dal Gestore, per richieste di informazioni, prestazioni o servizi;
- 77) **Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente** è lo sportello istituito da ARERA che fornisce informazioni ed assistenza ai clienti finali sulla regolazione nei settori dell'energia elettrica, del gas e del sistema idrico;
- 78) **subentro** è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo;
- 79) **tempo per l'ottenimento degli atti autorizzativi** è il tempo intercorrente tra la data di richiesta dell'atto presentata per ultima e la data, quale risultante dal protocollo del Gestore, di ricevimento dell'atto perfezionatosi per ultimo;
- 80) **tipologie d'uso o categorie d'uso** sono la tipologia "uso domestico" e la tipologia "uso diverso dal domestico";

- 81) **TICSI** è l'Allegato A alla deliberazione ARERA 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto "Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti;
- 82) **TIMSII** è il testo di regolazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale emanato da ARERA con la Delibera 218/2016/R/Idr e successive modifiche ed integrazioni;
- 83) **TIBSI** è il testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati emanato da ARERA con la Delibera 897/2017/R/idr e successive modifiche ed integrazioni;
- 84) **utente finale** è la persona fisica o giuridica che ha stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;
- 85) **utente finale disalimentabile** è l'utente finale per il quale, in caso di morosità e previa costituzione in mora, il gestore del SII può procedere alla sospensione e/o alla disattivazione della fornitura;
- 86) **utente finale non disalimentabile** è l'utente finale di cui all'articolo 2 del REMSI, per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione o la disattivazione della fornitura (utenti diretti beneficiari del bonus sociale idrico ai sensi dell'Articolo 3.2 del TIBSI e utenze ad "Uso pubblico non disalimentabile" di cui all'Articolo 8, comma 2, del TICSI e successive modifiche ed integrazioni);
- 87) **utenza condominiale** è l'utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso;
- 88) **utenti indiretti** sono i destinatari finali del servizio erogato all'utenza condominiale e coincidono con le unità immobiliari sottese al contratto di fornitura di uno o più servizi del SII;
- 89) **voltura** è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.

3 L'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.2 LAZIO CENTRALE ROMA E L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE

L'Ambito Territoriale Ottimale n.2 (Lazio Centrale) è stato definito dalla Regione Lazio, in attuazione della Legge 5 gennaio 1994 n.36, con propria Legge n. 6 del 22 gennaio 1996 e poi modificato dalla Legge Regionale n. 31 del 4 novembre 1999.

Esso comprende i territori dei Comuni di Affile, Agosta, Albano Laziale, Allumiere, Anguillara Sabazia, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Ardea, Ariccia, Arsoli, Artena, Bellegra, Bracciano, Camerata Nuova, Canale Monterano, Canterano, Capena, Capranica Prenestina, Carpineto Romano, Casape, Castel Gandolfo, Castel Madama, Castel San Pietro Romano, Castelnuovo di Porto, Cave, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Cerveteri, Ciampino, Ciciliano, Cineto Romano, Civitavecchia, Civitella San Paolo, Colleferro, Colonna, Fiano Romano, Filacciano, Fiumicino, Fonte Nuova, Formello, Frascati,

Galliciano nel Lazio, Gavignano, Genazzano, Genzano di Roma, Gerano, Gorga, Grottaferrata, Guidonia Montecelio, Jenne, Labico, Ladispoli, Lanuvio, Lariano, Licenza, Mandela, Manziana, Marano Equo, Marcellina, Marino, Mentana, Monte Porzio Catone, Montecompatri, Montelanico, Monterotondo, Morlupo, Nazzano, Nemi, Olevano Romano, Palestrina, Percile, Pisoniano, Poli, Pomezia, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine, Roiate, Roma, Roviano, Sacrofano, Sambuci, San Cesareo, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, San Vito Romano, Santa Marinella, Sant'Angelo Romano, Sant'Oreste, Saracinesco, Segni, Subiaco, Tivoli, Tolfa, Torrita Tiberina, Trevignano Romano, Vallepietra, Valmontone, Velletri, Vicovaro, Zagarolo, in provincia di Roma ed i territori dei comuni di Filettino e Trevi nel Lazio in provincia di Frosinone e di Oriolo Romano e Vejano, in provincia di Viterbo.

Detti Comuni, ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, hanno deliberato di cooperare ai fini del servizio idrico integrato stipulando una apposita convenzione e costituendo un Ente di governo dell'ambito (EGATO) coordinato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e dotato di una segreteria tecnico operativa (S.T.O.).

L'EGATO ha individuato quale gestore del Servizio Idrico Integrato nell'intero territorio dell'Ambito la Acea S.p.A., società derivante dalla trasformazione della Acea, Azienda speciale del Comune di Roma, la quale già svolgeva una rilevante aliquota del SII nel territorio stesso.

L'Acea S.p.A. ha a tal fine costituito la società Acea ATO 2 S.p.A., cedendo alla stessa il ramo d'azienda interessato; a detta S.p.A. il servizio idrico integrato è stato affidato con delibera n. 2 del 1999 della Conferenza dei Sindaci.

I Comuni dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma, rappresentati dal Presidente della Provincia di Roma ed Acea ATO 2 S.p.A. il 6 agosto 2002 hanno sottoscritto una apposita Convenzione di gestione con scadenza 31 dicembre 2032.

Tale Convenzione è stata aggiornata per renderla conforme alla Convenzione Tipo di cui alla Delibera ARERA del 23 dicembre 2015 n. 656/2015/R/idr ed è stata approvata il 27 luglio 2016 (all. iii alla Delibera della Conferenza dei Sindaci).

4 IL GESTORE E I SUOI SERVIZI

Nell'Acea ATO 2 S.p.A. sono confluite le infrastrutture, le conoscenze, l'esperienza accumulate nell'azienda del Comune di Roma a partire dal 1937.

Il Gestore svolge il Servizio Idrico Integrato dal processo di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione di acqua ad uso civile, fino alla raccolta, al collettamento, depurazione e restituzione all'ambiente delle acque reflue, gestendo un complesso insieme di reti ed impianti (reti acquedotto, fognature, impianti di potabilizzazione e depurazione delle acque, ecc).

VOCE	RIFERIMENTI - CONTATTI
Gestore	Acea ATO 2 S.p.A.
Indirizzo (sede legale)	Piazzale Ostiense, 2 – 00154 Roma
Email pec	commerciale.ato2@pec.aceaspa.it reclami.ato2@pec.aceaspa.it acea.ato2@pec.aceaspa.it
VOCE	RIFERIMENTI - CONTATTI
Sito Web	www.gruppo.acea.it
Numero Verde Commerciale (gratuito da rete fissa e mobile)	800130331
Numero Verde – pronto intervento (gratuito da rete fissa e mobile)	800130335

4.1 La rete idrica e l'acqua potabile

Il Gestore eroga l'acqua, per usi civili ed altri usi, di cui assicura la conformità ai requisiti delle norme vigenti, fino al punto di consegna dell'Utente finale.

Le verifiche di potabilità delle acque avvengono nei punti più significativi della rete di distribuzione nell'ambito dei controlli cui è tenuto ad adempiere il Gestore e senza costi per l'Utente. La verifica del livello di qualità è assicurata dai costanti controlli eseguiti in laboratorio dal Gestore.

L'esito delle analisi e maggiori dettagli sono disponibili sul sito internet del Gestore nella apposita sezione ed aggiornate con cadenza semestrale ai sensi di quanto disciplinato dalla ARERA.

4.2 La rete fognaria e la depurazione

Il servizio di fognatura e depurazione, comprende:

- la gestione delle fognature miste;
- la gestione delle canalizzazioni delle acque nere delle fognature separate;
- il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue urbane e delle acque industriali se rese assimilabili alle domestiche, a cura dell'Utente finale prima del loro convogliamento in fognatura, solo se su suolo pubblico e esclusi i dispositivi anti rigurgito.

Il SII, per quanto riguarda il servizio di fognatura, non comprende:

- la gestione delle canalizzazioni delle acque bianche delle fognature separate;
- la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali di qualsiasi tipologia di fognatura;
- la gestione delle reti di fognatura private o comunque non consegnate al Comune di competenza per la gestione;
- gli allacciamenti collegati a reti fognarie private.

5 PRINCIPI

Il Gestore nell'erogare i servizi si ispira ai seguenti principi.

5.1 Diritto all'acqua

L'acqua è un bene naturale e un diritto umano universale; la disponibilità e l'accesso individuale e collettivo all'acqua potabile sono garantiti in quanto diritti inalienabili ed inviolabili della persona.

5.2 Eguaglianza ed imparzialità di trattamento

Sono garantiti uguali diritti per tutti gli Utenti finali e la non discriminazione per gli stessi, ed in particolare nel garantire uguale trattamento agli Utenti finali, a parità di condizioni sociali, oltre che impiantistico-funzionali, nell'ambito di tutto il territorio di competenza.

Il Gestore presta particolare attenzione alle persone con disabilità, alle persone anziane ed ai cittadini appartenenti a fasce sociali deboli.

5.3 Continuità del servizio

Costituisce impegno prioritario del Gestore garantire un servizio continuo e regolare ed evitare eventuali disservizi, o ridurre la durata. Qualora questi si dovessero verificare per guasti o manutenzioni necessarie al corretto funzionamento degli impianti utilizzati, il Gestore del Servizio Idrico Integrato si impegna ad attivare servizi sostitutivi di emergenza, quali, ad esempio, lo stazionamento di autobotti o, laddove possibile, la fornitura di acqua potabile alle fontanelle pubbliche (vedasi paragrafo 8).

5.4 Partecipazione

Il Gestore ha il dovere di fornire all'Utente finale tutte le informazioni che lo riguardano; quest'ultimo può avanzare proposte, suggerimenti ed ha il diritto di inoltrare reclami.

A tal fine il Gestore mette a disposizione dell'Utente finale un sito internet ed una chat on line per un più agevole accesso alle informazioni ed ai servizi (attivazione domiciliazione, pagamento con carta di credito, invio autolettura, consultazione fatture in pdf, aggiornamento dati anagrafici, bolletta web).

Per gli aspetti di relazione con l'Utente finale, il Gestore garantisce l'identificabilità del personale ed individua i relativi uffici competenti, comunica la PEC aziendale e gli altri canali di comunicazione.

L'Utente finale ha diritto di richiedere e ottenere singolarmente o tramite le associazioni che rappresentano interessi collettivi le informazioni che lo riguardano e può avanzare proposte, suggerimenti ed inoltrare reclami.

Il Gestore effettua rilevazioni periodiche annuali sul grado di soddisfazione dell'utenza al fine di monitorare l'applicazione della Carta del Servizio Idrico Integrato e migliorare i livelli di qualità del servizio erogato. Sulla base delle rilevazioni effettuate, il Gestore redige annualmente un rapporto sulla valutazione del grado di soddisfazione dell'Utente.

5.5 Cortesia

Il Gestore si impegna a curare in modo particolare il rispetto e la cortesia nei confronti dell'Utente, fornendo ai Dipendenti le opportune istruzioni.

5.6 Efficacia ed efficienza

Il Gestore persegue l'obiettivo del progressivo, continuo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.

In particolare, il Gestore, assicura la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizza ed agisce a tale fine utilizzando, con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti finali, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, secondo quanto stabilito dal codice dell'amministrazione digitale.

5.7 Chiarezza e comprensibilità dei messaggi

Il gestore si impegna ad agire con cortesia e rispetto nei confronti degli utenti, ponendo massima attenzione alla chiarezza e alla semplificazione del linguaggio, sia verbale che scritto, facilitando l'accesso ai servizi e alle informazioni anche ai cittadini stranieri.

5.8 Sostenibilità dell'uso della risorsa idrica

L'uso non controllato della risorsa idrica, senza prevederne l'impatto sulla quantità disponibile nel medio - lungo periodo, può portare all'esaurimento della risorsa stessa. È quindi necessario gestire la risorsa acqua in modo da garantire uno sviluppo ecologicamente sostenibile. Fare un uso sostenibile della risorsa significa che la stessa non deve essere utilizzata in eccesso rispetto alla sua capacità di rigenerarsi e che gli sprechi ed il prelevamento delle acque superficiali devono essere limitati.

5.9 Corretto e razionale uso dell'acqua

L'acqua potabile derivata dalla rete idrica è somministrata prioritariamente per il consumo umano.

Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti in cui le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità.

Oltre il consumo umano sono da considerare fondamentali l'uso commerciale e artigianale, gli usi pubblici e l'uso antincendio.

L'acqua può essere somministrata, se disponibile dopo aver soddisfatto i suddetti bisogni, per:

- gli usi zootecnici ed agricoli;
- gli usi produttivi industriali (compresi gli usi temporanei di cantiere);
- altri usi.

La somministrazione di acqua per gli usi di cui al periodo precedente viene concessa nei limiti della disponibilità e potenzialità degli impianti; le forniture di questo tipo possono essere sospese o revocate nel momento in cui non ci sia disponibilità di risorsa tale da poter garantire gli usi prioritari legati al consumo umano.

Il valore di pressione presso i punti di fornitura risente dei limiti della disponibilità e delle possibilità della rete di distribuzione, nonché dei consumi che possono variare in base alle fasce orarie ed alle stagioni.

Compatibilmente con lo stato degli impianti in esercizio, la disponibilità di risorsa idrica locale e le altre condizioni tecniche rilevanti (es. quote terreno, abbassamenti di pressione non imputabili al Gestore), il Gestore distribuisce, di norma, l'acqua con una pressione, riferita al piano stradale, non inferiore all'altezza massima consentita per i fabbricati della zona, aumentata di 10 metri e comunque non superiore a 100 metri di colonna d'acqua (kg/cmq) riferita al piano stradale.

Il Gestore mette a disposizione sul sito internet la mappa del territorio gestito con:

- il “valore piezometrico minimo garantito al contatore” (nel caso in cui il contatore sia interno si fa riferimento al punto sulla sede stradale al limite di proprietà) con esclusione delle sole utenze antincendio;
- il “valore piezometrico minimo garantito al contatore” è un valore fisso, che dipende da numerosi fattori e, pertanto, è da intendersi garantito a meno di guasti improvvisi, interventi programmati di manutenzione e fattori esterni che possono alterare le condizioni di fornitura (ad es. siccità, inquinamenti, ecc.).

Il Gestore nel sito internet dà notizia in merito ad eventuali aggiornamenti delle stesse.

5.10 Trasparenza e legalità

Tutte le attività del gestore sono costantemente improntate all'esigenza di garantire trasparenza, responsabilità e partecipazione per i cittadini e le amministrazioni locali.

Il gestore adotta un modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni garantendo l'accesso alle informazioni richieste dalla normativa per le aziende pubbliche e rendendole disponibili sul proprio sito internet nella sezione “Governance”.

6 STANDARD DI QUALITÀ

La presente Carta del Servizio Idrico Integrato prevede la definizione degli aspetti rilevanti (accessibilità al servizio, continuità del servizio, avvio/cessazione e gestione del rapporto contrattuale, fatturazione e pagamento, morosità, informazione e tutela) per la percezione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, nonché degli indicatori di qualità ovvero le variabili quantitative in grado di rappresentare, per ciascun aspetto rilevante, i livelli prestazionali del servizio erogato che devono essere fissati e garantiti dal Gestore.

Nella Carta del Servizio Idrico Integrato è fissato lo standard, ossia l'impegno assunto dal Gestore in corrispondenza di ciascun indicatore di qualità.

Lo standard ha, essenzialmente, due valenze:

- costituisce un obiettivo dinamico prestabilito annualmente dal Gestore, come concretizzazione visibile dei risultati del processo di miglioramento continuo della qualità;
- costituisce un elemento di informazione trasparente nei confronti dell'Utente sul livello di qualità del servizio garantito.

In particolare, alle prestazioni erogate e quindi agli indicatori individuati sono associati standard di qualità che il Gestore deve rispettare:

- standard di qualità specifici riferiti alla singola prestazione/indicatore di qualità espressi da una soglia minima e/o massima e sono verificabili dall'Utente finale;
- standard di qualità generali del servizio espressi da un valore medio o da una percentuale riferiti al complesso delle prestazioni relative al medesimo indicatore.

I tempi sono espressi in giorni lavorativi ad esclusione degli indicatori di qualità specifici relativi al "tempo di l'emissione dei documenti di fatturazione" espressi in giorni solari e dell'indicatore di qualità "tempo massimo di riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità" espresso in giorni feriali.

Il computo dei tempi di esecuzione è al netto dei tempi necessari per l'ottenimento di pareri e atti da parte di terzi. Altri motivi di esclusioni dal computo dei termini sono dovuti al mancato rispetto dei tempi per cause di forza maggiore, assenza permessi, mancata esecuzione lavori di competenza Utente finale, norme, regolamenti e leggi che incidono sui tempi di lavorazione.

Entro il 30 giugno di ogni anno, il gestore, tramite allegati alla bolletta, è tenuto a comunicare a ogni utente finale che abbia sottoscritto un contratto di fornitura con il gestore stesso gli standard specifici e generali di qualità di sua competenza, gli indennizzi automatici previsti a seconda del grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente.

7 ACCESSIBILITÀ AL SERVIZIO

Per consentire l'accesso alle informazioni riguardanti il servizio svolto, il Gestore garantisce le seguenti modalità di accesso alle informazioni attraverso i seguenti servizi:

- sito internet e sportello web;
- sportello provinciale;
- punti di contatto;
- call center;
- corrispondenza;
- facilitazioni per utenze particolari.

7.1 Sito internet e sportello web

Ai sensi dell'art. 54 dell'RQSII, il Gestore mette a disposizione dell'Utente finale il sito internet www.gruppo.acequa.it attraverso il quale pubblica: la Carta del Servizio Idrico Integrato ed il Regolamento d'utenza del servizio idrico integrato, gli orari di apertura al pubblico degli sportelli fisici e del servizio telefonico, le modalità di accesso allo sportello web, i riferimenti e i numeri verdi gratuiti per contattare il Gestore, nonché i recapiti dello Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente.

Il gestore pubblica inoltre sul proprio sito internet le informazioni relative alle tempistiche e alle modalità per la costituzione in mora e agli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto della disciplina della morosità nel SII.

Gli Utenti, accedendo al sito internet del Gestore direttamente dalla homepage possono ottenere le informazioni relative a:

- livelli qualità garantiti dal gestore nel rispetto della normativa vigente e livelli qualità raggiunti l'anno precedente;
- composizione analitica dell'acqua distribuita;
- condizioni contrattuali di fornitura in vigore;
- procedure di reclamo;
- informazioni sull'ubicazione delle case dell'acqua e delle fontanelle;
- informazioni sui principali disservizi in corso;
- informazioni sulle zone eventualmente sottoposte a turnazione idrica in caso di emergenza estiva.

Il sito internet consente altresì all'Utente di inoltrare richieste di:

- informazioni;
- rettifiche di fatturazione;
- reclami;
- rateizzazione dei pagamenti;
- preventivazione ed esecuzione di lavori e allacciamenti;

- attivazione, disattivazione, voltura, subentro nella fornitura;
- appuntamenti, di verifiche del misuratore e del livello di pressione.

Inoltre, gli Utenti finali possono registrarsi allo sportello web del Gestore accreditandosi con username e password ed effettuare le seguenti operazioni, nel rispetto dell'assoluta privacy all'Utente medesimo:

- gestire in modo rapido e diretto i rapporti e le pratiche contrattuali, quali richieste di nuovo allacciamento, subentri, cambi di intestazione e disdette;
- verificare lo stato di avanzamento delle pratiche che lo riguardano, nello specifico, tramite l'assegnazione di un codice univoco di intervento;
- comunicare l'autolettura del contatore;
- visualizzare lo stato di pagamento delle bollette;
- visualizzare il riepilogo dei consumi, pagare le bollette;
- gestire il servizio di bolletta web.

Il gestore, oltre alle informazioni di cui al presente paragrafo, indica, in modo chiaro e facilmente accessibile, sul proprio sito internet e nei nuovi contratti di fornitura, le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell'Autorità nonché le modalità di attivazione della Procedura ADR disciplinata con Protocollo d'intesa sottoscritto in data 17 novembre 2016 tra le società del Gruppo Acea e le Associazioni dei Consumatori.

7.2 Sportello provinciale

Lo Sportello provinciale del Gestore, previsto dall'art. 52 dell'RQSII e successive modifiche ed integrazioni, è ubicato in Piazzale Ostiense, 2 - 00154 Roma. Il Gestore garantisce che l'orario di apertura dello sportello provinciale sia:

- a) non inferiore alle 8 ore giornaliere nell'intervallo 8:00 - 18:00 nei giorni lavorativi;
- b) non inferiore alle 4 ore nell'intervallo 8:00 - 13:00 il sabato.

Presso questo sportello è possibile:

- effettuare la stipula e la risoluzione dei contratti;
- presentare richieste:
 - ✓ di informazioni, richieste di rettifiche di fatturazione e reclami;
 - ✓ di rateizzazione dei pagamenti;
 - ✓ di preventivazione ed esecuzione di lavori e allacciamenti;
 - ✓ di attivazione, disattivazione, voltura, subentro nella fornitura;
 - ✓ di appuntamenti riguardanti interventi di gestione utenza;
 - ✓ di verifiche del misuratore e del livello di pressione.

Per le modalità di gestione e i tempi di risposta da parte del Gestore in merito si rimanda a quanto contenuto nei relativi capitoli e paragrafi della presente Carta del Servizio Idrico Integrato.

7.3 Punti di contatto

I Punti di Contatto sono canali di contatto messi a disposizione dell'utenza attraverso i quali il Gestore garantisce l'avvio delle medesime operazioni di natura commerciale previste, ai sensi dell'art. 52 dell'RQSII, allo Sportello provinciale.

Il Gestore renderà noto alla utenza le modalità di accesso e gli orari di apertura dei Punti di contatto tramite il sito internet www.gruppo.acequa.it ed altre forme di consultazione.

La rete costituita dallo Sportello provinciale e dai Punti di contatto risponde agli standard di copertura dei contatti diretti con il pubblico previsti dalla Convenzione di gestione e dalla normativa regolatoria vigente.

Il tempo di attesa allo Sportello provinciale ed ai Punti di contatto, ove applicabile, è il tempo, misurato in minuti con arrotondamento al minuto superiore, intercorrente tra il momento in cui l'Utente finale ritira il biglietto dal "Gestore code", e il momento in cui il medesimo viene ricevuto. Al tempo di attesa agli sportelli sono legati due standard di qualità di tipo generale.

Standard generali di qualità di attesa allo sportello provinciale ed ai punti di contatto

Codice	Indicatore	Standard generale
ID39gen	tempo massimo di attesa agli sportelli	Nel 95% dei casi è rispettato il tempo massimo di cinquantacinque (55) minuti
ID40gen	tempo medio di attesa agli sportelli	In media sul totale delle prestazioni il tempo è ≤ 15 minuti

Gli standard di cui sopra per i punti di contatto sono verificati separatamente dagli standard misurati allo sportello di piazzale Ostiense.

7.4 Call center

Gli Utenti possono chiamare i seguenti numeri telefonici:

- Servizi commerciali 800130331;
- Segnalazione guasti e di pronto intervento 800130335.

Questi servizi telefonici sono gratuiti da rete fissa e da rete mobile prevedono la registrazione vocale di alcune delle conversazioni avvenute relativamente ai servizi commerciali e di tutte quelle relative a guasti e pronto intervento.

Il servizio telefonico commerciale garantisce un orario di apertura per un numero settimanale minimo di 35 ore.

Il servizio telefonico segnalazione guasti e di pronto intervento per segnalare disservizi, irregolarità o interruzione della fornitura è attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

Tramite il call center dedicato ai servizi commerciali è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- ricevere informazioni in materia di nuovi contratti, modifiche, subentri, fatturazione dei consumi;
- svolgere direttamente o avviare tutte le pratiche commerciali previste allo sportello provinciale ed ai punti di contatto.

Per le modalità di gestione e i tempi di risposta da parte del Gestore in merito a quanto sopra, si rimanda a quanto contenuto nei relativi capitoli e paragrafi della presente Carta del Servizio Idrico Integrato.

Il Gestore garantisce gli standard generali qui sotto riportati.

Standard generali di qualità dei call center

Codice	Indicatore	Standard generale
ID41gen	accessibilità al servizio telefonico (AS)	$AS \geq 95\%$ è rispettato in almeno 10 degli ultimi 12 mesi
ID42gen	tempo medio di attesa per il servizio telefonico (TMA)	$TMA \leq 180$ secondi è rispettato in almeno 10 degli ultimi 12 mesi
ID43gen	livello del servizio telefonico (LS)	$LS \geq 85\%$ è rispettato in almeno 10 degli ultimi 12 mesi

L'indicatore "accessibilità al servizio telefonico (AS) è pari al rapporto, nel mese considerato, tra il numero di unità di tempo in cui almeno una delle linee è libera e il numero complessivo di unità di tempo di apertura del call center con presenza di operatori, moltiplicato per 100; l'indicatore AS è calcolato con arrotondamento alla prima cifra decimale.

Il tempo di attesa per il servizio telefonico è, con riferimento ad una chiamata telefonica da parte di un Utente finale, il tempo, espresso in secondi, intercorrente tra l'inizio della risposta, anche se effettuata attraverso l'ausilio di un risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore o di conclusione della chiamata in caso di rinuncia prima dell'inizio della conversazione con l'operatore.

L'indicatore "tempo medio di attesa per il servizio telefonico" (TMA) è pari alla media aritmetica, nel mese considerato, dei tempi di attesa telefonica delle chiamate degli utenti finali che:

- hanno parlato con un operatore o a seguito di una loro richiesta o a seguito di reindirizzamento da parte dei sistemi automatici ad un operatore;
- pur avendo richiesto di parlare con un operatore, sono terminate prima dell'inizio della conversazione con l'operatore stesso.

L'indicatore "livello del servizio telefonico" (LS) è pari al rapporto, nel mese considerato, tra il numero di chiamate telefoniche degli utenti finali che hanno effettivamente parlato con un operatore e il numero di chiamate degli utenti finali che hanno richiesto di parlare con un operatore o che sono state reindirizzate dai sistemi automatici ad un operatore, moltiplicato per 100; l'indicatore LS è calcolato con arrotondamento alla prima cifra decimale.

7.5 Corrispondenza

L'utente può rivolgersi al Gestore tramite i riferimenti di cui al paragrafo 4 e comunque tramite le procedure e gli strumenti messi a disposizione dal Gestore, pubblicati e aggiornati sul sito internet www.gruppo.acea.it.

Per le modalità di gestione e i tempi di risposta da parte del Gestore in merito alle prestazioni del Gestore verso l'Utente, si rimanda a quanto contenuto nei relativi capitoli e paragrafi della presente Carta del Servizio Idrico Integrato.

7.6 Facilitazioni per utenze particolari

Il Gestore garantisce un accesso alle proprie infrastrutture idoneo alle persone con disabilità tramite l'eliminazione di barriere architettoniche di qualsiasi natura.

7.7 Bonus sociale idrico e bonus idrico integrativo

Come disciplinato dal TIBSI gli utenti domestici residenti diretti ed indiretti in condizioni di disagio economico possono avere accesso ad entrambe le forme di bonus idrico disponibili. I bonus sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità. Le modalità e le tempistiche di presentazione della domanda sono pubblicate sul sito internet www.gruppo.acea.it.

8 CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

Il Gestore si pone come obiettivo l'erogazione di un servizio continuo, regolare e senza interruzioni.

La mancanza del servizio potrà essere imputabile solo ad eventi di forza maggiore, a guasti o a manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento degli impianti utilizzati e per la garanzia di qualità e di sicurezza del servizio stesso.

In caso d'interruzione del servizio, saranno fornite adeguate e tempestive informazioni all'utenza. Il Gestore limiterà al minimo necessario i tempi di disservizio compatibilmente con i problemi tecnici insorti.

La deliberazione ARERA 917/2017/R/IDR (RQTI) ha introdotto tre standard specifici (S1, S2 e S3) relativi alla qualità tecnica del servizio idrico ed in particolare relativi alla continuità del servizio acquedotto, che vengono riportati nel paragrafo 8.2.

Il Gestore non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso o di diminuzione di pressione dovuta a causa di forza maggiore o a necessità di lavori. Pertanto le Utenze che per la loro natura richiedano un'assoluta continuità di servizio, dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva da realizzarsi secondo le prescrizioni previste dal Gestore.

8.1 Pronto intervento

Il Gestore dispone di un numero verde, gratuito sia da rete fissa che mobile, dedicato esclusivamente al servizio di pronto intervento con passaggio diretto ad un operatore di centralino di pronto

intervento o ad un operatore di pronto intervento senza necessità di comporre altri numeri telefonici; tali recapiti sono altresì riportati in ogni bolletta con la dicitura “Il pronto intervento per segnalazione disservizi, irregolarità o interruzione nella fornitura è gratuito da rete fissa e mobile ed attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno”.

Il servizio telefonico di pronto intervento predisposto dal Gestore è in grado di:

- a) assicurare la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute;
- b) garantire un’autonomia di almeno 24 ore in caso di interruzione dell’alimentazione elettrica esterna;
- c) fornire al segnalante, qualora necessario, istruzioni sui comportamenti e i provvedimenti generali da adottare immediatamente per tutelare la propria e l’altrui incolumità in attesa dell’arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento.

8.1.1 Tempo di risposta alla chiamata per pronto intervento

Il Gestore garantisce il rispetto dello standard generale, riferito al tempo di risposta alla chiamata per pronto intervento (CPI), che è, con riferimento ad una chiamata telefonica pervenuta ai recapiti di pronto intervento, il tempo, espresso in secondi, intercorrente tra l’inizio della risposta, anche se effettuata attraverso l’ausilio di un risponditore automatico, e l’inizio della conversazione con l’operatore di centralino di pronto intervento o con l’operatore di pronto intervento o la conclusione della chiamata in caso di rinuncia prima dell’inizio della conversazione.

Standard generale di qualità del servizio telefonico di pronto intervento

Codice	Indicatore	Standard generale
ID44gen	tempo di risposta alla chiamata di pronto intervento (CPI)	Nel 90% dei casi $CPI \leq 110$ secondi

Ai fini dell’adempimento dello standard legato all’indicatore sopra descritto si considerano le chiamate degli utenti finali che:

- a) hanno parlato con un operatore o a seguito di una loro richiesta o a seguito di indirizzo da parte dei sistemi automatici ad un operatore;
- b) pur avendo richiesto di parlare con un operatore, sono terminate prima dell’inizio della conversazione con l’operatore stesso.

8.1.2 Tempo di arrivo sul luogo di chiamata

Il tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento è il tempo, misurato in minuti con arrotondamento al minuto superiore, intercorrente tra l’inizio della conversazione con l’operatore di centralino di pronto intervento o con l’operatore di pronto intervento e l’arrivo sul luogo di chiamata del personale incaricato dal Gestore per il pronto intervento.

Al tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento è associato uno standard specifico, che trova applicazione per le segnalazioni relative alle seguenti situazioni di pericolo:

- a) fuoriuscite di acqua copiose, ovvero anche lievi con pericolo di gelo;
- b) alterazione delle caratteristiche di potabilità dell'acqua distribuita;
- c) guasto o occlusione di condotta o canalizzazione fognaria;
- d) avvio di interventi di pulizia e spurgo a seguito di esondazioni e rigurgiti (su infrastrutture del Gestore).

Qualora, a seguito del verificarsi di situazioni di pericolo, il Gestore dovesse ricevere più segnalazioni contemporaneamente, tali da determinare un aumento dei tempi di intervento, il Gestore medesimo deve attivarsi e fornire agli utenti interessati le prime indicazioni comportamentali, anche mediante l'ausilio di personale tecnico.

Il Gestore garantisce lo standard generale sotto riportato.

Standard generale di qualità del servizio di pronto intervento per situazioni di pericolo

Codice	Indicatore	Standard generale
ID28gen	tempo di arrivo sul luogo di chiamata di pronto intervento per situazioni di pericolo	Nel 90% dei casi è rispettato il tempo massimo di due (2) ore

Per tutte le altre chiamate di pronto intervento senza situazioni di pericolo e/o relative a riparazioni di guasti ordinari, il Gestore garantisce lo standard generale sotto riportato.

*Standard generale di qualità del servizio di intervento
senza situazioni di pericolo e/o relativo ad una segnalazione di guasto o danno*

Codice	Indicatore	Standard generale
NEW ID48gen	tempo di arrivo sul luogo di chiamata per intervento senza situazioni di pericolo e/o relativo ad una segnalazione di guasto o danno	Nel 75% dei casi è rispettato il tempo massimo di quarantotto (48) ore

Nel caso di chiamata pervenuta in un giorno non lavorativo il tempo decorre dalle ore 8:00 del primo giorno lavorativo successivo alla segnalazione.

8.2 Interventi programmati

Ai sensi dell'art. 3.2 dell'RQTII e successive modifiche ed integrazioni, la durata massima della singola sospensione programmata (indicatore S1) come il tempo, misurato in ore, intercorrente tra il momento in cui si verifica una singola interruzione programmata, ed il momento di ripristino della fornitura, per ciascun utente finale interessato.

Ai sensi dell'art. 3.3 dell'RQTII e successive modifiche ed integrazioni, il tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile (indicatore S2) come il tempo, misurato in ore, intercorrente tra il momento in cui si verifica una

singola interruzione - sia essa programmata o non programmata - e il momento in cui viene attivato il servizio sostitutivo di emergenza, per ciascun utente finale interessato.

Ai sensi dell'art. 3.4 dell'RQTII e successive modifiche ed integrazioni, il tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura (indicatore S3) è il tempo, misurato in ore, intercorrente tra il momento in cui viene avvisato ciascun utente finale ed il momento in cui si verifica la singola interruzione della fornitura oggetto del preavviso.

Il Gestore per interventi programmati, per i quali siano necessarie interruzioni del servizio che interessino più Utenti, provvede al ripristino entro le 24 ore.

Per tali lavori viene assicurato un preavviso di almeno 48 ore dall'interruzione, mediante uno o più dei seguenti mezzi: affissione di avvisi, comunicati a mezzo stampa, altri strumenti di comunicazione.

Qualora si dovessero verificare carenze o sospensioni del servizio idropotabile superiori alle 48 ore il Gestore attiva un servizio sostitutivo di emergenza, quali, ad esempio, lo stazionamento di autobotti o, laddove possibile, la fornitura di acqua potabile alle fontanelle pubbliche.

In caso di mancato rispetto dei seguenti standard specifici ovvero nei casi in cui la prestazione venga fornita in superamento delle tempistiche indicate, il Gestore eroga all'Utente finale un indennizzo automatico (vedere paragrafo "12.3 Indennizzi automatici").

Nel caso di utenze condominiali, l'indennizzo automatico è valorizzato per ciascun utente indiretto sotteso.

Standard specifico di qualità riferito alle interruzioni programmate

Codice	Indicatore	Standard specifico
S1	durata massima della singola sospensione programmata	24 ore
S2	Tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile	48 ore
S3	Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura	48 ore

Nel caso siano necessarie interruzioni di durata maggiore, il Gestore ne dà tempestiva comunicazione alle Autorità sanitarie e comunali locali.

8.3 Disponibilità idrica alle fonti

In caso di scarsità, prevedibile o in atto, dovuta a fenomeni naturali o a fattori antropici comunque non dipendenti dall'attività di gestione, il Gestore, con adeguato preavviso, deve informare l'utenza, proponendo all'Autorità concedente le misure da adottare durante il periodo di crisi.

Tali misure minime possono comprendere:

- invito al risparmio idrico ed alla limitazione degli usi non essenziali;
- utilizzo di risorse destinate ad altri usi;
- limitazione dei consumi mediante riduzione della pressione in rete;
- installazione di limitatori di portata tarati in funzione della disponibilità idrica esistente;
- turnazione delle utenze.

Il Gestore, con adeguato preavviso, deve informare l'utenza e gli Enti interessati e mettere in atto tutte le misure necessarie per il ripristino della normalità.

Nel caso si verifichi, invece, un peggioramento dei livelli qualitativi col superamento dei limiti previsti dall'All. I Tab. A e B del D.lgs. 31/2001 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e successive modifiche ed integrazioni, il Gestore provvede ad effettuare tutte le operazioni utili alla soluzione dell'anomalia nel rispetto dei dettami del D.Lgs. 31/2001 e successive modifiche ed integrazioni di concerto con le Autorità competenti.

9 AVVIO CESSAZIONE E GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

In questo capitolo sono descritte le modalità e le tempistiche di avvio e cessazione, nonché la gestione del rapporto contrattuale tra Utente finale e il Gestore.

I tempi di prestazioni indicati di seguito sono al netto del tempo necessario al rilascio di autorizzazioni o permessi da parte di terzi, alla predisposizione di opere edili o di altri adempimenti a carico dell'Utente.

Nel caso in cui per causa di forza maggiore o imputabili a terzi, insorgano difficoltà a rispettare le scadenze garantite o già comunicate, il Gestore comunica tempestivamente all'Utente finale il nuovo termine ed il motivo del rinvio.

Le richieste di preventivazione per allacciamento all'acquedotto o alla fognatura, per l'esecuzione di lavori complessi o semplici, di attivazione (subentro) o di disattivazione della fornitura, di verifica della funzionalità del misuratore e del livello di pressione possono essere presentate dall'Utente finale tramite uno dei canali messi a disposizione dal Gestore: call center, posta, posta elettronica, sportello, sito internet.

I costi delle lavorazioni connesse alle operazioni di seguito descritte sono reperibili nei prezziari del Regolamento di utenza.

9.1 Preventivazione per allacciamento all'acquedotto

L'elenco della documentazione necessaria alla richiesta di preventivo è disponibile presso i consueti canali di contatto messi a disposizione dell'utenza nonché sul sito internet www.gruppo.acea.it. L'Utente finale può presentare la richiesta di preventivo attraverso specifica domanda completa di tutta la documentazione necessaria tramite sportello provinciale, call center, punti di contatto e comunque tramite le procedure e gli strumenti messi a disposizione dal Gestore, pubblicati e aggiornati sul sito

internet www.gruppo.acea.it. Non sono possibili redazioni di preventivo in caso di documentazione assente o incompleta.

In fase di preventivazione il tecnico incaricato dal Gestore redige l'elaborato tecnico economico contenente tutte le eventuali prescrizioni (quali ad esempio la realizzazione di impianti di accumulo e sollevamento privati) che sono accettate dall'Utente finale attraverso la contestuale firma del documento ed il successivo pagamento degli oneri previsti.

Ai sensi dell'art. 6 dell'RQSII e successive modifiche ed integrazioni, il tempo di preventivazione per gli allacciamenti idrici è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del Gestore, della richiesta di preventivo e la data di invio del preventivo stesso al richiedente. Il Gestore in ogni caso effettua un sopralluogo.

Lo standard specifico di qualità del "tempo di preventivazione per gli allacciamenti idrici" corrisponde a quindici (15) giorni.

In caso di mancato rispetto di questo standard specifico ovvero nei casi in cui la prestazione venga fornita in superamento delle tempistiche indicate, il Gestore eroga all'Utente finale un indennizzo automatico (vedere paragrafo "12.3 Indennizzi automatici").

Standard specifico di qualità del tempo di preventivazione per allacciamenti idrici

Codice	Indicatore	Standard specifico
ID3sp	tempo di preventivazione per gli allacciamenti idrici con sopralluogo	15 giorni lavorativi

Per situazioni di preventivi più complessi in cui dovranno essere effettuati più sopralluoghi e/o prevedere posa di condotte distributrici e/o si devono ricevere permessi di terzi, il Gestore invia comunicazione scritta entro il termine sopra indicato precisando i tempi necessari per i successivi interventi.

9.2 Preventivazione per l'allacciamento alla fognatura

L'elenco della documentazione necessaria alla richiesta di preventivo è disponibile presso i consueti canali di contatto messi a disposizione dell'utenza nonché sul sito internet www.gruppo.acea.it. L'Utente finale può presentare la richiesta di preventivo attraverso specifica domanda completa di tutta la documentazione necessaria tramite sportello provinciale, call center, punti di contatto e comunque tramite le procedure e gli strumenti messi a disposizione dal Gestore, pubblicati e aggiornati sul sito internet www.gruppo.acea.it. Non sono possibili redazioni di preventivo in caso di documentazione assente o incompleta.

In fase di preventivazione il tecnico incaricato dal Gestore visualizza la documentazione presentata e, se conforme, redige il preventivo di spesa contenente tutte le eventuali prescrizioni che sono accettate dall'Utente finale attraverso la contestuale firma del documento ed il successivo pagamento degli oneri previsti.

Ai sensi dell'art. 6 dell'RQSII e successive modifiche ed integrazioni, il tempo di preventivazione per gli allacciamenti fognari è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del Gestore, della richiesta di preventivo e la data di invio del preventivo stesso al richiedente. Il Gestore in ogni caso effettua un sopralluogo. Lo standard specifico di qualità del "tempo di preventivazione per gli allacciamenti fognari" corrisponde a quindici (15) giorni.

In caso di mancato rispetto di questo standard specifico ovvero nei casi in cui la prestazione venga fornita in superamento delle tempistiche indicate, il Gestore eroga all'Utente finale un indennizzo automatico (vedere paragrafo "12.3 Indennizzi automatici").

Standard specifico di qualità dei tempi di preventivazione per gli allacciamenti fognari

Codice	Indicatore	Standard specifico
ID4sp	tempo di preventivazione per gli allacciamenti fognari con sopralluogo	15 giorni lavorativi

Per situazioni di preventivi più complessi in cui dovranno essere effettuati più sopralluoghi e/o prevedere posa di condotte fognarie e/o si devono ricevere permessi di terzi, il Gestore invia comunicazione scritta entro il termine sopra indicato precisando i tempi necessari per i successivi interventi.

9.3 Preventivazione per l'esecuzione di lavori

Ai sensi dell'art. 19 dell'RQSII e successive modifiche ed integrazioni il tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del Gestore, della richiesta di preventivo dell'Utente finale e la data di invio all'Utente finale stesso del preventivo stesso al richiedente da parte del Gestore. Il Gestore in ogni caso effettua un sopralluogo. Lo standard specifico di qualità del "tempo di preventivazione lavori" corrisponde a quindici (15) giorni.

In caso di mancato rispetto di questo standard specifico ovvero nei casi in cui la prestazione venga fornita in superamento delle tempistiche indicate, il Gestore eroga all'Utente finale un indennizzo automatico (vedere paragrafo "12.3 Indennizzi automatici").

Standard specifico di qualità dei tempi di preventivazione per lavori

Codice	Indicatore	Standard specifico
ID16sp	tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori con sopralluogo	15 giorni lavorativi

9.4 Contenuti e validità del preventivo

Ai sensi dell'art. 7 dell'RQSII e successive modifiche ed integrazioni, il preventivo contiene:

- l'indicazione del corrispettivo previsto per l'esecuzione dell'allacciamento o del lavoro richiesto;
- le disposizioni e le prescrizioni per l'utente finale previste in sede di sopralluogo (ad es. autorizzazioni, realizzazioni di impianti di compenso interni, ecc.)

-
- c) l'indicazione della documentazione che, in caso di accettazione del preventivo, il richiedente deve presentare per l'attivazione della fornitura, ove richiesta;
 - d) il codice di rintracciabilità con cui il Gestore identifica la singola richiesta di prestazione;
 - e) il codice con cui il Gestore individua la prestazione da realizzarsi;
 - f) i dati identificativi del richiedente;
 - g) il codice Utente nel caso in cui la richiesta venga effettuata dal titolare di un contratto di fornitura;
 - h) la data di ricevimento da parte del Gestore della richiesta di preventivo del richiedente;
 - i) la data di invio del preventivo al richiedente;
 - j) la tipologia d'uso;
 - k) l'indicazione del tempo massimo di esecuzione della prestazione richiesta, nonché, se tale prestazione è soggetta ad un livello specifico di qualità qui definito, l'indicazione dell'entità dell'indennizzo automatico dovuto all'Utente finale in caso di mancato rispetto di tale livello specifico;
 - l) l'indicazione degli elementi necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto, compresi i lavori eventualmente da realizzarsi a cura del richiedente e le concessioni, autorizzazioni o servitù che eventualmente lo stesso richiedente deve richiedere per consentire l'esecuzione del lavoro, con adeguata documentazione tecnica;
 - m) la stima dei tempi previsti per l'ottenimento degli atti autorizzativi eventualmente necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto;
 - n) l'indicazione delle modalità di manifestazione di accettazione del preventivo;
 - o) la durata di validità del preventivo;
 - p) il nominativo del tecnico che ha eseguito il preventivo;
 - q) il riferimento e il recapito telefonico della struttura responsabile per conto del Gestore nel caso di lavori complessi.

Il preventivo ha una validità di 90 giorni. L'accettazione del preventivo ne prolunga la validità fino all'esecuzione della prestazione richiesta. Nessun corrispettivo che non sia stato indicato in detto preventivo potrà essere successivamente preteso dal Gestore nei confronti dell'Utente finale per l'esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo.

9.5 Esecuzione dell'allacciamento idrico

Ai sensi dell'art. 8 dell'RQSII e successive modifiche ed integrazioni, il tempo di esecuzione dell'allacciamento idrico è il tempo intercorrente tra la data di accettazione formale del preventivo da parte dell'Utente finale e la data di completamento lavori da parte del Gestore con contestuale messa a disposizione dell'Utente finale del contratto di fornitura da firmare.

Lo standard specifico di qualità del “tempo di esecuzione degli allacciamenti idrici che comportano l’esecuzione di lavori semplici” corrisponde a dieci (10) giorni lavorativi.

In caso di mancato rispetto di questo standard specifico ovvero nei casi in cui la prestazione venga fornita in superamento delle tempistiche indicate, il Gestore eroga all’Utente finale un indennizzo automatico (vedere paragrafo “12.3 Indennizzi automatici”).

*Standard specifico di qualità dei tempi di esecuzione allacciamento idrico
che comporta l’esecuzione di lavori semplici*

Codice	Indicatore	Standard specifico
ID5sp	tempo di esecuzione degli allacciamenti idrici che comportano l’esecuzione di lavori semplici	10 giorni lavorativi

Il Gestore garantisce lo standard generale qui sotto riportato nel caso di allacciamento che comporta lavori complessi.

*Standard generale di qualità dei tempi di esecuzione allacciamento idrico
che comporta l’esecuzione di lavori complessi*

Codice	Indicatore	Standard generale
ID7gen	tempo di esecuzione degli allacciamenti idrici che comportano l’esecuzione di lavori complessi	Nel 90% dei casi è rispettato il tempo di venti (20) giorni lavorativi

9.6 Esecuzione dell’allacciamento alla fognatura

L’allaccio fognario può essere eseguito a cura e spese dell’utente o a cura del Gestore e a spese dell’utente. Nel primo caso, la domanda di allaccio deve pervenire al Gestore come da procedura indicata nel Regolamento di Utente e il Gestore rilascia il Nulla Osta tecnico/idraulico di allaccio in fognatura entro 40 giorni lavorativi dalla richiesta dell’utente. Il Gestore effettua la verifica della corretta esecuzione, se avvisato con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo della esecuzione dei lavori stessi, entro 9 giorni lavorativi. Al completamento dei lavori il Gestore procede al rilascio dell’attestato di allaccio in fogna entro 40 giorni lavorativi dal completamento delle opere stesse.

Ai sensi dell’art. 9 dell’RQSII e successive modifiche ed integrazioni, il tempo di esecuzione dell’allacciamento fognario è il tempo intercorrente tra la data di accettazione formale del preventivo da parte dell’Utente finale e la data di completamento lavori da parte del Gestore.

In caso di mancato rispetto di questo standard specifico ovvero nei casi in cui la prestazione venga fornita in superamento delle tempistiche indicate, il Gestore eroga all’ Utente finale un indennizzo automatico (vedere paragrafo “12.3 Indennizzi automatici”).

*Standard generale di qualità dei tempi di esecuzione allacciamento fognario
che comporta l’esecuzione di lavori semplici*

Codice	Indicatore	Standard specifico
ID6sp	tempo di esecuzione degli allacciamenti fognari che comportano l’esecuzione di lavori semplici	15 giorni lavorativi

In caso di mancato rispetto di questo standard specifico ovvero nei casi in cui la prestazione venga fornita in superamento delle tempistiche indicate, il Gestore eroga all'Utente finale un indennizzo automatico (vedere paragrafo "12.3 Indennizzi automatici").

Il Gestore garantisce lo standard generale qui sotto riportato nel caso di allacciamento che comporta l'esecuzione di lavori complessi.

*Standard generale di qualità dei tempi di esecuzione allacciamento fognario
che comporta l'esecuzione di lavori complessi*

Codice	Indicatore	Standard generale
ID8gen	tempo di esecuzione degli allacciamenti fognari che comportano l'esecuzione di lavori complessi	Nel 90% dei casi è rispettato il tempo di venticinque (25) giorni lavorativi

9.7 Esecuzione di lavori

Ai sensi dell'art. 23 dell'RQSII e successive modifiche ed integrazioni, il tempo di esecuzione di lavori è il tempo intercorrente tra la data di accettazione formale del preventivo da parte dell'Utente finale e la data di completamento dei lavori da parte del Gestore.

Nel caso in cui per l'esecuzione di lavori complessi sia necessario l'ottenimento di atti autorizzativi, il tempo di esecuzione delle prestazioni viene calcolato al netto del tempo che intercorre tra la richiesta dell'autorizzazione da parte del Gestore e l'ottenimento della stessa, a condizione che almeno il primo atto autorizzativo sia stato richiesto entro 30 giorni lavorativi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo da parte del soggetto richiedente.

Il Gestore comunica all'Utente finale l'avvenuta richiesta degli atti autorizzativi entro cinque (5) giorni lavorativi successivi a tale richiesta.

Inoltre, qualora per l'esecuzione dei lavori complessi siano necessari lavori da realizzarsi a cura dell'utente finale e lo stesso debba richiedere atti quali concessioni, autorizzazioni o servitù e tali lavori e atti siano stati tutti indicati nel preventivo rilasciato dal gestore, il tempo per l'effettuazione di tale prestazione decorre dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori e di consegna di detti atti.

Il tempo di esecuzione dei lavori è differenziato in funzione della necessità di eseguire rispettivamente un lavoro semplice (standard specifico), ovvero un lavoro complesso (standard generale).

Lo standard di qualità specifico del "tempo di esecuzione di lavori semplici" corrisponde a sei (6) giorni lavorativi.

In caso di mancato rispetto di questo standard specifico ovvero nei casi in cui la prestazione venga fornita in superamento delle tempistiche indicate, il Gestore eroga all'Utente finale un indennizzo automatico (vedere paragrafo "12.3 Indennizzi automatici").

Standard specifico di qualità del tempo di esecuzione di lavori semplici

Codice	Indicatore	Standard specifico
--------	------------	--------------------

ID17sp	tempo di esecuzione di lavori semplici	6 giorni lavorativi
---------------	--	---------------------

In caso di necessità di eseguire lavori complessi, il Gestore garantisce lo standard generale qui sotto riportato.

Standard generale di qualità del tempo di esecuzione di lavori complessi

Codice	Indicatore	Standard generale
ID18gen	tempo di esecuzione di lavori complessi	Nel 90% dei casi è rispettato il tempo di venti (20) giorni lavorativi

9.8 Attivazione della fornitura

Qualora il richiedente richieda l'attivazione della fornitura a decorrere da una data successiva a quella della stipula del contratto di fornitura, quest'ultima coincide convenzionalmente con il primo giorno lavorativo precedente la data posticipata indicata dal richiedente stesso.

Ai sensi dell'art. 10 dell'RQSII e successive modifiche ed integrazioni, il tempo di attivazione della fornitura del servizio è il tempo intercorrente tra la data di completamento dei lavori di esecuzione con la messa a disposizione del contratto di fornitura e la data di effettiva attivazione della stessa.

Lo standard specifico di qualità del "tempo di attivazione della fornitura" corrisponde a tre (3) giorni lavorativi.

In caso di mancato rispetto di questo standard specifico ovvero nei casi in cui la prestazione venga fornita in superamento delle tempistiche indicate, il Gestore eroga all'Utente finale un indennizzo automatico (vedere paragrafo "12.3 Indennizzi automatici").

Standard specifico di qualità dei tempi di attivazione della fornitura

Codice	Indicatore	Standard specifico
ID9sp	tempo di attivazione della fornitura	3 giorni lavorativi

9.9 Riattivazione della fornitura

La richiesta di riattivazione, ovvero di subentro, può essere inoltrata al Gestore rispettivamente dal medesimo Utente finale che aveva in precedenza richiesto la disattivazione del punto di consegna, o dal nuovo Utente finale.

Ai sensi dell'art. 11 dell'RQSII e successive modifiche ed integrazioni, il tempo di riattivazione della fornitura, ovvero di subentro nella fornitura, è il tempo intercorrente tra la data di stipula del contratto di fornitura, ovvero di richiesta di riattivazione e la data di effettiva riattivazione della stessa.

Al tempo di riattivazione della fornitura, ovvero di subentro nella fornitura, è associato uno standard minimo di qualità differenziato, in funzione dell'eventuale richiesta, da parte dell'Utente finale, di procedere ad una riattivazione, ovvero ad un subentro, con modifica della portata del misuratore.

Ai fini della verifica del rispetto dello standard specifico associato al tempo di riattivazione della fornitura vale quanto segue:

- a) le richieste di riattivazione della fornitura, ovvero di subentro nella fornitura, pervenute al Gestore oltre le ore 18 nei giorni lavorativi possono essere trattate dal Gestore come pervenute il primo giorno lavorativo successivo;
- b) qualora la riattivazione, ovvero il subentro, comporti l'esecuzione di lavori semplici o complessi, il tempo di riattivazione decorre dalla data di completamento del suddetto lavoro;
- c) qualora il Gestore sia impossibilitato ad eseguire la riattivazione per cause oggettive ed evidenti dovute a nicchie inadeguate e/o a impianti vetusti/interni, verrà istruita una nuova richiesta di allacciamento all'acquedotto, con relativo preventivo comprendente la bonifica dell'impianto secondo gli standard vigenti.

Lo standard specifico di qualità del "tempo di riattivazione o subentro nella fornitura" corrisponde a tre (3) giorni lavorativi se non sono previste modifiche alla portata del misuratore e a sei (6) giorni lavorativi se è prevista la modifica alla portata del misuratore.

In caso di mancato rispetto di questi standard specifici ovvero nei casi in cui la prestazione venga fornita in superamento delle tempistiche indicate, il Gestore eroga all'Utente un indennizzo automatico (vedere paragrafo "12.3 Indennizzi automatici").

Standard specifico di qualità dei tempi di riattivazione o subentro della fornitura

Codice	Indicatore	Standard specifico
ID I0sp	tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura senza modifiche alla portata del misuratore	3 giorni lavorativi
ID I1sp	tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura con modifiche alla portata del misuratore	6 giorni lavorativi

Qualora la richiesta di subentro abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico in cui la fornitura sia stata disattivata per morosità, ovvero in tutti i casi in cui l'intestatario uscente risulti moroso, il gestore ha facoltà di:

- a) richiedere all'utente finale entrante una autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l'estraneità al precedente debito;
- b) non procedere all'esecuzione della riattivazione fino al pagamento delle somme dovute - previa richiesta di attivazione - nei casi in cui il gestore medesimo accerti che l'utente finale entrante occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico in oggetto.

Nei casi sopra elencati, qualora il gestore eserciti le facoltà ivi indicate, il tempo di esecuzione del subentro decorre dalla data di ricevimento da parte del gestore:

- a) della documentazione di cui alla lettera a);

b) dell'attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute, nei casi di cui alla lettera b).

9.10 Riattivazione della fornitura in seguito a morosità

Il Gestore è tenuto alla riattivazione della fornitura del servizio, limitata/sospesa/disattivata per morosità dell'Utente finale a seguito del pagamento da parte di quest'ultimo delle somme dovute.

L'avvenuto pagamento, solo se effettuato con bonifico bancario, può essere comunicato presso lo sportello provinciale, il call center, i punti di contatto e comunque tramite i canali di contatto messi a disposizione dell'utenza e pubblicati e aggiornati sul sito internet www.gruppo.acea.it. È fatta salva la facoltà del gestore di richiedere all'utente finale l'esibizione del documento originale da cui risulti il pagamento delle somme dovute. Per le altre modalità l'avvenuto pagamento viene acquisito automaticamente e in tempo reale.

Ai sensi dell'art. 12 dell'RQSII e successive modifiche ed integrazioni, il tempo di riattivazione della fornitura in seguito a limitazione/sospensione/disattivazione per morosità è il tempo, misurato in giorni feriali, intercorrente tra la data di ricevimento dell'attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute e la data di riattivazione della fornitura.

Ai fini della verifica del rispetto dello standard specifico associato al tempo di riattivazione della fornitura in seguito a morosità le richieste di riattivazione della fornitura pervenute al Gestore oltre le ore 18 nelle giornate dal lunedì al giovedì possono essere trattate dal Gestore come pervenute il giorno successivo.

Lo standard specifico di qualità del "tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a morosità" corrisponde ad un (1) giorno feriale.

In caso di mancato rispetto di questo standard specifico ovvero nei casi in cui la prestazione venga fornita in superamento delle tempistiche indicate, il Gestore eroga all'Utente finale un indennizzo automatico (vedere paragrafo "12.3 Indennizzi automatici").

*Standard specifico di qualità dei tempi di riattivazione della fornitura
in seguito a morosità*

Codice	Indicatore	Standard specifico
ID12sp	tempo di riattivazione della fornitura in seguito a morosità	1 giorno feriale

9.11 Disattivazione della fornitura

La disattivazione che avviene a seguito di richiesta di cessazione del servizio, comporta la conclusione dell'erogazione del servizio, la chiusura del misuratore e la contestuale lettura dei consumi indispensabile per l'emissione della bolletta di chiusura del rapporto contrattuale.

Qualora l'Utente finale richieda la disattivazione della fornitura a decorrere da una data successiva a quella della richiesta, la data di ricevimento da parte del Gestore della richiesta di disattivazione della fornitura coincide convenzionalmente con il primo giorno lavorativo precedente la data posticipata indicata dal richiedente.

Nei casi in cui il misuratore sia posizionato in un luogo non accessibile al Gestore, l'Utente finale deve garantirvi l'accesso alle medesime condizioni previste per la verifica del misuratore, pena l'annullamento della richiesta di disattivazione.

Ai sensi dell'art. 14 dell'RQSII e successive modifiche ed integrazioni, il tempo di disattivazione della fornitura è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'Utente finale e la data di effettiva disattivazione. Lo standard specifico di qualità del "tempo di disattivazione della fornitura" corrisponde a tre (3) giorni lavorativi.

In caso di mancato rispetto di questo standard specifico ovvero nei casi in cui la prestazione venga fornita in superamento delle tempistiche, indicate il Gestore eroga all'Utente finale un indennizzo automatico (vedere paragrafo "12.3 Indennizzi automatici").

Standard specifico di qualità dei tempi di disattivazione della fornitura

Codice	Indicatore	Standard specifico
ID13sp	tempo di disattivazione della fornitura	3 giorni lavorativi

9.12 Voltura della fornitura

La richiesta di voltura è inoltrata dall'Utente finale entrante, integrata da parte del medesimo da idonea documentazione che attesti la proprietà o il regolare possesso o detenzione dell'unità immobiliare interessata, ai sensi del D.L. 28 marzo 2014, n. 47.

Il soggetto richiedente deve stipulare un nuovo contratto d'utenza e provvedere al versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo previsto a copertura delle spese amministrative.

Ai sensi dell'art. 14 dell'RQSII e successive modifiche ed integrazioni, il tempo di esecuzione della voltura è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta della voltura e la data di attivazione della fornitura a favore del nuovo Utente finale.

Quando l'intestatario uscente risulti moroso e qualora il Gestore eserciti le facoltà previste in questo caso, il tempo di esecuzione della voltura decorre dalla data di ricevimento da parte del Gestore:

- della dichiarazione, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l'estraneità al precedente debito;
- dell'attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute, nei casi in cui il Gestore medesimo accerti che l'Utente finale entrante occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare cui è legato il punto di consegna in oggetto.

In quest'ultimo caso, solo se effettuato con bonifico bancario, l'avvenuto pagamento può essere comunicato presso lo sportello provinciale, il call center, i punti di contatto e comunque tramite i canali di contatto messi a disposizione dell'utenza e pubblicati e aggiornati sul sito internet www.gruppo.acequa.it. Il Gestore può in ogni caso richiedere all'Utente finale, successivamente alla voltura della fornitura, l'esibizione del documento originale da cui risulti il pagamento delle somme dovute. Per le altre modalità l'avvenuto pagamento viene acquisito automaticamente e in tempo reale.

Lo standard specifico di qualità del “tempo di esecuzione della voltura” corrisponde a tre (3) giorni lavorativi.

In caso di mancato rispetto di questo standard specifico ovvero nei casi in cui la prestazione venga fornita in superamento delle tempistiche indicate, il Gestore eroga all’Utente finale un indennizzo automatico (vedere paragrafo “12.3 Indennizzi automatici”).

Standard specifico di qualità dei tempi di voltura

Codice	Indicatore	Standard specifico
ID14sp	tempo di esecuzione della voltura	3 giorni lavorativi

9.12.1 Voltura a titolo gratuito

Ai sensi dell’art. 16 dell’RQSII e successive modifiche ed integrazioni, in caso di decesso dell’intestatario del contratto, l’erede ovvero un soggetto residente nell’unità immobiliare in cui è sita l’utenza che intende richiedere voltura del contratto d’utenza in proprio favore presenta apposita domanda come dettagliato nel Regolamento di Utenza.

Nessun corrispettivo, al di fuori dell’ultima fattura a saldo dei consumi, potrà essere richiesto dal Gestore al soggetto che inoltra richiesta di voltura nel rispetto del presente paragrafo, fatte salve le spese per bolli e spedizione.

9.13 Rispetto degli appuntamenti concordati

Ai sensi dell’art. 24 dell’RQSII e successive modifiche ed integrazioni, il tempo massimo per l’appuntamento concordato è il tempo intercorrente tra il giorno in cui il Gestore riceve la richiesta dell’Utente finale e il giorno in cui si verifica l’appuntamento.

Al tempo massimo per l’appuntamento concordato è associato uno standard generale. Nel calcolo dello standard:

- si includono anche gli appuntamenti concordati per la verifica del misuratore e del livello di pressione;
- si escludono gli appuntamenti fissati su esplicita richiesta dell’Utente finale per una data che comporta il superamento del periodo definito dallo standard di qualità specifico.

Ai fini della verifica del rispetto dello standard generale associato al tempo massimo per l’appuntamento concordato, le richieste di appuntamento pervenute al Gestore oltre le ore 18 nei giorni lavorativi possono essere trattate dal Gestore come pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

Ai sensi dell’art. 25 dell’RQSII e successive modifiche ed integrazioni il preavviso minimo per la disdetta dell’appuntamento concordato è il tempo, misurato in ore con arrotondamento all’ora superiore, intercorrente tra il momento in cui la disdetta dell’appuntamento concordato viene comunicata all’Utente finale e l’inizio della fascia di puntualità in precedenza concordata.

Il Gestore ha l'obbligo di comunicare all'Utente finale la disdetta dell'appuntamento concordato almeno quarantotto (48) ore prima, secondo lo standard di qualità sotto riportato.

Riassumendo, il Gestore garantisce gli standard generali qui sotto riportati.

Standard generale di qualità per gli appuntamenti concordati

Codici	Indicatori	Standard generali
ID20gen	tempo massimo per l'appuntamento concordato	Nel 90% dei casi è rispettato il tempo di cinque (5) giorni lavorativi
ID21gen	preavviso minimo per la disdetta dell'appuntamento concordato	Nel 95% dei casi è rispettato il tempo di 48 ore

Ai sensi dell'art. 25 dell'RQSII e successive modifiche ed integrazioni, la fascia di puntualità per gli appuntamenti che necessitano della presenza dell'Utente finale o di persona da lui incaricata è il periodo di tempo, misurato in ore, entro il quale viene concordato un appuntamento con il richiedente per l'effettuazione di un sopralluogo o di un intervento necessario ai fini dell'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità.

Al momento di concordare un appuntamento con il richiedente, il Gestore è tenuto a fissare l'ora di inizio e l'ora di fine della fascia di puntualità per l'appuntamento concordato impegnandosi a presentarsi nel luogo e nel periodo di tempo concordati con il richiedente.

Il Gestore del SII ha facoltà di procedere, previo consenso dell'Utente finale, all'eventuale esecuzione anticipata delle prestazioni o del sopralluogo.

L'Utente finale deve assicurare la disponibilità, propria o della persona da lui incaricata, a ricevere il Gestore per tutta la fascia di puntualità concordata con il Gestore medesimo.

Il Gestore informa altresì l'Utente finale o la persona da lui incaricata che per il mancato rispetto della fascia di puntualità è riconosciuto un indennizzo automatico.

In caso di mancato rispetto di questo standard specifico ovvero nei casi in cui la prestazione venga erogata successivamente all'ora di fine della fascia di puntualità concordata il Gestore eroga all'Utente finale un indennizzo automatico (vedere paragrafo "12.3 Indennizzi automatici").

Standard specifico di qualità per gli appuntamenti concordati

Codici	Indicatori	Standard specifico
ID19sp	fascia di puntualità per gli appuntamenti concordati	2 ore

In caso di mancato rispetto dell'appuntamento da parte dell'Utente, senza che ne sia dato congruo preavviso, almeno 24 ore prima dell'orario concordato, il Gestore addebiterà comunque la spesa del sopralluogo.

9.14 Verifica funzionalità del misuratore

Il Gestore garantisce che la misurazione delle forniture avvenga con strumenti idonei e con i limiti di tolleranza previsti dalle normative vigenti.

L'utente finale può richiedere la verifica in loco dello stato del misuratore; tale verifica consiste in un'ispezione visiva dello stato di conservazione del contatore e lettura del quadrante numerico previa visione della contabilizzazione dei consumi a rubinetti aperti, senza che avvenga alcun intervento di smontaggio provvisorio del misuratore dalla sua sede. Ai sensi del DM 93/2017 e successive modifiche ed integrazioni, l'intervento di verifica del misuratore di utenza presso laboratorio accreditato potrà essere richiesto alla Camera di Commercio di Roma. In questo caso, il Gestore fornisce l'assistenza tecnica per la rimozione del contatore da sottoporre a verifica metrologica e contestualmente installa un nuovo contatore.

Nei casi in cui il misuratore sia posto in luogo non accessibile al Gestore, se non in presenza dell'Utente finale, stante la necessità per quest'ultimo di concordare un appuntamento con il Gestore per l'effettuazione della verifica, si applica lo standard generale in tema di appuntamenti concordati.

Nei casi in cui a seguito della verifica in loco il misuratore risulti correttamente funzionante, il Gestore può addebitare all'Utente finale i costi dell'intervento ai sensi del Regolamento d'utenza. Il Gestore, inoltre, ha l'obbligo di rammentare tale informazione all'Utente finale in sede di richiesta di verifica del misuratore, almeno nei casi in cui questa è inoltrata tramite canale che permetta una comunicazione immediata, quale il servizio telefonico, lo sportello fisico e lo sportello online.

Ai sensi dell'art. 28 dell'RQSII e successive modifiche ed integrazioni, il tempo di intervento per la verifica del misuratore è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'Utente finale e la data di intervento da parte del Gestore.

Lo standard specifico di qualità per il "tempo di intervento per la verifica del misuratore" è pari a cinque (5) giorni lavorativi.

Qualora siano richiesti dall'utente finale controlli in contraddittorio ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.M. 93/17 e successive modifiche ed integrazioni, il gestore (ove venga previsto il suo intervento) è tenuto al rispetto dello standard relativo al tempo di intervento per la verifica del misuratore, che in tal caso è il tempo intercorrente tra la data di richiesta di intervento da parte della Camera di commercio e la data di intervento del gestore per la rimozione dello strumento di misura da sottoporre a verifica.

In caso di mancato rispetto di questo standard specifico ovvero nei casi in cui la prestazione venga fornita in superamento delle tempistiche indicate, il Gestore eroga all'Utente finale un indennizzo automatico (vedere paragrafo "12.3 Indennizzi automatici").

Standard specifico di qualità del tempo di intervento per la verifica del misuratore

Codici	Indicatori	Standard specifico
ID22sp	tempo di intervento per la verifica del misuratore	5 giorni lavorativi

Ai sensi dell'art. 29 dell'RQSII e successive modifiche ed integrazioni, il tempo di comunicazione dell'esito della verifica in loco del misuratore è il tempo intercorrente tra la data di effettuazione della verifica presso l'Utente finale e la data di invio all'Utente finale stesso del relativo esito.

Lo standard specifico di qualità per il “tempo di comunicazione dell’esito della verifica del misuratore” è pari a sei (6) giorni lavorativi, se la verifica è effettuata in loco.

Nei casi di controlli di cui all’articolo 5, comma 2, del D.M. 93/17 e successive modifiche ed integrazioni, eseguiti in contraddittorio, il gestore è tenuto ad inviare all’utente finale la comunicazione avente ad oggetto l’esito della verifica dello strumento di misura nel rispetto dello standard relativo al tempo di comunicazione dell’esito della verifica del misuratore di cui al comma 29.1, che in tal caso è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento dell’esito trasmesso dalla Camera di commercio e la data di invio all’utente finale dell’esito medesimo.

In caso di mancato rispetto dello standard stesso ovvero nei casi in cui la prestazione venga fornita oltre le tempistiche indicate, il Gestore eroga all’Utente un indennizzo automatico (vedere paragrafo “12.3 Indennizzi automatici”).

Standard specifico di qualità del tempo di comunicazione dell’esito della verifica del misuratore

Codici	Indicatori	Standard specifici
ID23sp	tempo di comunicazione dell’esito della verifica del misuratore effettuata in loco	6 giorni lavorativi

Qualora, in seguito a verifica, il misuratore risulti guasto o malfunzionante, il Gestore procede alla sostituzione dello stesso, a titolo gratuito, dandone comunicazione all’Utente finale in sede di risposta contenente l’esito della verifica stessa unitamente alla data in cui intende procedere alla sostituzione.

Il Gestore ha facoltà di procedere alla sostituzione del misuratore contestualmente all’esito della verifica effettuata sullo stesso.

Ai sensi dell’art. 30 dell’RQSII e successive modifiche ed integrazioni il tempo di sostituzione del misuratore è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di invio, ovvero di messa a disposizione al richiedente del documento recante l’esito della verifica e la data di sostituzione del misuratore.

Nel caso in cui il misuratore sia posto in luogo non accessibile al Gestore se non in presenza dell’Utente finale, nella comunicazione concernente la necessità di procedere alla sostituzione del misuratore il Gestore deve indicare un appuntamento preciso, con data e ora, al quale si applicano le disposizioni in tema di rispetto degli appuntamenti concordati.

Nell’eventualità in cui l’Utente finale ritenga di non poter essere presente nella data e nell’ora indicati, può concordare con il Gestore un diverso appuntamento entro cinque (5) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del Gestore medesimo.

Lo standard specifico di qualità per il “tempo di sostituzione del misuratore” è pari a cinque (5) giorni lavorativi.

Qualora siano richiesti dall’utente finale controlli in contraddittorio ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.M. 93/17 e successive modifiche ed integrazioni, il gestore è tenuto al rispetto dello standard relativo al tempo di sostituzione del misuratore, qualora il controllo da parte della Camera di

commercio accerti il non corretto funzionamento dello strumento di misura e il gestore medesimo decida di procedere alla sostituzione in luogo della riparazione.

In caso di mancato rispetto di questo standard specifico ovvero nei casi in cui la prestazione venga fornita in superamento delle tempistiche indicate, il Gestore eroga all'Utente finale un indennizzo automatico (vedere paragrafo "12.3 Indennizzi automatici").

Standard specifico di qualità del tempo di sostituzione del misuratore guasto/malfunzionante

Codici	Indicatori	Standard specifico
ID25sp	tempo di sostituzione del misuratore malfunzionante	5 giorni lavorativi

Qualora il Gestore, in seguito alla sostituzione del misuratore guasto o malfunzionante, debba procedere alla ricostruzione dei consumi non correttamente misurati, tale ricostruzione è effettuata mediante il consumo stimato (Cs), a partire dall'ultimo dato di misura disponibile, ai sensi della normativa che regola il servizio di misura.

9.15 Verifica del livello di pressione

L'Utente finale può richiedere la verifica del livello di pressione della rete nel punto di consegna.

Ai sensi dell'art. 31 dell'RQSII e successive modifiche ed integrazioni, il tempo di intervento per la verifica del livello di pressione è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'Utente finale e la data di intervento da parte del Gestore.

Qualora la verifica del livello di pressione abbia una durata di almeno due (2) giorni, si considera come data di intervento da parte del Gestore la data di inizio della verifica stessa.

Nei casi in cui a seguito della verifica il livello di pressione risulti nella norma, il Gestore può addebitare all'Utente finale i costi dell'intervento, il cui ammontare deve essere esplicitato in bolletta, nel Regolamento d'utenza e sul sito internet. Il Gestore, inoltre, ha l'obbligo di rammentare tale informazione all'Utente finale in sede di richiesta di verifica del livello di pressione, almeno nei casi in cui questa sia inoltrata tramite canale che permetta una comunicazione immediata, quale il servizio telefonico, lo sportello fisico e lo sportello online.

Lo standard specifico di qualità del "tempo di intervento per la verifica del livello di pressione" è pari a tre (3) giorni lavorativi.

In caso di mancato rispetto di questo standard specifico ovvero nei casi in cui la prestazione venga fornita in superamento delle tempistiche indicate, il Gestore eroga all'Utente un indennizzo automatico (vedere paragrafo "12.3 Indennizzi automatici").

Standard specifico di qualità del tempo di intervento per la verifica del livello di pressione

Codici	Indicatori	Standard specifico
ID26sp	tempo di intervento per la verifica del livello di pressione	3 giorni lavorativi

Ai sensi dell'art. 32 dell'RQSII e successive modifiche ed integrazioni, il tempo di comunicazione dell'esito della verifica del livello di pressione è il tempo intercorrente tra la data di effettuazione della verifica presso l'Utente finale e la data di invio all'Utente finale stesso del relativo esito.

Qualora la verifica del livello di pressione abbia una durata di almeno due (2) giorni, si considera come data di effettuazione della verifica presso l'Utente finale la data di completamento della verifica stessa.

Lo standard specifico di qualità del "tempo di comunicazione dell'esito della verifica del livello di pressione" è pari a cinque (5) giorni lavorativi.

In caso di mancato rispetto di questo standard specifico ovvero nei casi in cui la prestazione venga fornita in superamento delle tempistiche indicate, il Gestore eroga all'Utente finale un indennizzo automatico (vedere paragrafo "12.3 Indennizzi automatici").

*Standard specifico di qualità del tempo di comunicazione
dell'esito della verifica del livello di pressione*

Codici	Indicatori	Standard specifico
ID27sp	tempo di comunicazione dell'esito della verifica del livello di pressione	5 giorni lavorativi

10 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

10.1 Descrizione della bolletta

La bolletta oltre a contenere i riferimenti dell'intestatario del contratto e gli eventuali codici di riferimento dell'Utente finale, fornisce informazioni circa: l'indirizzo di fornitura e, se diverso, l'indirizzo di recapito; i dati identificativi della fornitura; la tipologia di utenza; la tariffa applicata; la matricola e la tipologia di misuratore installato. Per le utenze domestiche residenti, la bolletta riporta il numero dei componenti familiari. La bolletta relativa ad utenze condominiali riporta il numero delle unità immobiliari servite, suddivise in base alle diverse tipologie di utenza.

Nella bolletta è riportato il periodo cui si riferisce la fatturazione, le date di emissione e di scadenza del pagamento; è indicato se di conguaglio, basata su consumi stimati o mista. Sono riportate le letture rilevate e/o le eventuali autoletture e/o le letture stimate e la relativa data; i consumi effettivi e/o i consumi stimati; i consumi fatturati per il periodo di riferimento e le modalità per comunicare l'autolettura.

In ogni bolletta viene inoltre posto in evidenza il consumo medio annuo (Ca) dell'Utente finale, calcolato sulla base delle letture effettive e/o autoletture o delle migliori stime disponibili con la metodologia prevista dal TIMSII e successive modifiche ed integrazioni. Vengono riportate le modalità di pagamento e la situazione dei pagamenti delle bollette precedenti; le informazioni relative alle procedure previste dalle condizioni contrattuali in caso di morosità; le informazioni circa la rateizzazione del pagamento.

Nella bolletta è riportato il recapito telefonico per la segnalazione di guasti e per il pronto intervento (con la dicitura “Il pronto intervento per segnalazione disservizi, irregolarità o interruzione nella fornitura è gratuito da rete fissa e mobile ed attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno”) e il recapito per la presentazione al Gestore, in forma scritta, di reclami o di richieste di informazioni o di richieste di rettifica di fatturazione. Sono altresì indicate le modalità di risoluzione stragiudiziale delle controversie adottate dal Gestore. Nella bolletta trovano spazio eventuali comunicazioni dell’Ente di Governo d’Ambito e dell’ARERA e l’indicazione comparativa dei consumi in forma grafica oltre alle informazioni sulla tariffa applicata.

La bolletta riporta, in prima pagina, un quadro di sintesi con tutte le principali informazioni. Sono riportate inoltre le modalità su come l’Utente finale può ottenere informazioni relative ai livelli di qualità garantiti dal Gestore e alla composizione analitica dell’acqua distribuita; alle condizioni contrattuali di fornitura in vigore.

Il gestore è tenuto ad integrare la fattura con le informazioni previste dalla Deliberazione ARERA 186/2020/R/Idr e successive modifiche ed integrazioni.

Fatte salve le disposizioni di legge in materia di fatturazione elettronica, la bolletta è trasmessa all’Utente finale in via preferenziale mediante invio per posta elettronica o altra modalità digitale, per massima tempestività ed affidabilità della consegna nonché ai fini della tutela dell’ambiente. L’Utente finale, in via sostitutiva, può comunque preferire l’invio cartaceo.

10.2 Rilevazione consumi e addebito

La fatturazione e l’emissione della fattura avvengono sulla base dei consumi, relativi al periodo di riferimento di cui al successivo articolo, rilevati attraverso la lettura effettuata dal personale autorizzato dal Gestore, oppure un’autolettura dell’Utente finale (trasmessa secondo le modalità adottate dal Gestore e indicate in bolletta e opportunamente validata dal Gestore), ovvero sulla base di consumi stimati. Nell’utilizzo dei dati relativi ai consumi dell’Utente finale, il Gestore è tenuto al rispetto del seguente ordine di priorità:

- a) dati di lettura;
- b) in assenza di dati di lettura, dati di autolettura;
- c) in assenza di dati di cui alle precedenti lettere a) e b), dati di consumo stimati.

La raccolta delle misure all’Utenza è normata dalla Delibera ARERA del 5 maggio 2016 n. 218/2016/R/Idr “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del SII a livello nazionale” e successive modifiche ed integrazioni (TIMSI).

Ai sensi dell’art. 7 comma 1 e successive modifiche ed integrazioni del TIMSI il gestore è tenuto a effettuare almeno i seguenti tentativi di raccolta della misura:

- a) per gli utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 mc: 2 tentativi di raccolta l’anno;
- b) per gli utenti finali con consumi medi annui superiori a 3.000 mc: 3 tentativi di raccolta l’anno.

Ai sensi dell'art. 7 comma 2 e successive modifiche ed integrazioni del TIMSII il Gestore garantisce il rispetto delle seguenti distanze temporali minime tra tentativi di raccolta della misura consecutivi effettuati per uno stesso utente finale:

- a) nel caso di 2 tentativi di raccolta l'anno: 150 giorni solari;
- b) nel caso di 3 tentativi di raccolta l'anno: 90 giorni solari.

In caso di variazioni tariffarie, i corrispettivi tariffari vengono addebitati secondo il criterio *pro-die* dal giorno della loro entrata in vigore.

Ai sensi dell'art. 7.5. del TIMSI e successive modifiche ed integrazioni, in caso di tentativo di raccolta della misura non andato a buon fine, il Gestore è tenuto a lasciare all'utente finale una nota cartacea nella quale informa del fallimento del tentativo, della possibilità dell'autolettura e delle modalità per effettuare l'autolettura stessa; con la stessa nota il Gestore invita altresì ad aggiornare le modalità di contatto con cui l'utente vuole essere avvisato del passaggio del personale incaricato della lettura (posta elettronica, messaggio SMS, telefonata o modalità preferita indicata dall'utente).

Per ulteriori informazioni si rimanda all'art. 7 del TIMSI e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora, una volta effettuata la lettura del misuratore, il Gestore ravvisi significative variazioni rispetto ai consumi effettuati dall'Utente finale negli anni precedenti, lo stesso informa l'utente tempestivamente per iscritto per dargli modo di verificare eventuali perdite nel proprio impianto.

10.3 Periodo di riferimento della bolletta

Ai sensi dell'art. 37 dell'RQSII e successive modifiche ed integrazioni, il periodo di riferimento è il tempo intercorrente tra il primo e l'ultimo giorno cui è riferita la fattura. Tale periodo di norma è coerente con la periodicità di fatturazione prestabilita dal Gestore nel rispetto del presente articolo, ovvero con una diversa periodicità di fatturazione, almeno mensile, purché migliorativa per l'utente finale e definita in accordo con l'Ente di governo dell'ambito territorialmente competente.

Il vincolo sopra esposto non viene applicato con riferimento:

- a) alle fatture che contabilizzano ricalcoli;
- b) alla prima fattura emessa nei casi in cui il periodo di fornitura inizi in seguito a attivazione, voltura, riattivazione e subentro inframese: in tali casi, il periodo fatturato nella prima fattura può essere anche più lungo o più corto, in misura contenuta, della periodicità di fatturazione prestabilita;
- c) alla fattura di chiusura del rapporto contrattuale qualora il periodo che rimane da fatturare non coincida con la periodicità di fatturazione prestabilita.

10.4 Periodicità di fatturazione

Ai sensi dell'art. 38 dell'RQSII e successive modifiche ed integrazioni, il Gestore è tenuto ad emettere un numero minimo di bollette nell'anno differenziato in funzione dei consumi medi annui relativi alle

ultime tre annualità. Il numero di fatturazioni nell'anno costituisce standard specifico di qualità ed è differenziato come segue:

- a) 2 bollette all'anno, con cadenza semestrale, per consumi medi annui fino a 100 mc;
- b) 3 bollette all'anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 fino a 1.000 mc;
- c) 4 bollette all'anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1.001 mc a 3.000 mc;
- d) 6 bollette all'anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi superiori a 3.000 mc.

Standard specifico di qualità della periodicità di fatturazione/tempo di fatturazione

Codici	Indicatori	Standard specifici
ID30sp	periodicità di fatturazione per consumi/anno < 100 mc	almeno 2 bollette all'anno con cadenza semestrale
ID31sp	periodicità di fatturazione per consumi/anno > 100 mc e < 1.000 mc	almeno 3 bollette all'anno con cadenza quadrimestrale
ID32sp	periodicità di fatturazione per consumi/anno > 1.000 mc e < 3.000 mc	almeno 4 bollette all'anno con cadenza trimestrale
ID33sp	periodicità di fatturazione per consumi/anno > 3.000 mc	almeno 6 bollette all'anno con cadenza bimestrale

Ai fini dell'individuazione della relativa fascia di consumo, i consumi medi annui delle utenze condominiali devono essere determinati riproporzionando il consumo medio annuo totale per le unità immobiliari sottostanti.

Qualora non dovessero essere disponibili i dati relativi ai consumi medi annui delle ultime tre annualità, al fine di individuare la fascia di consumo dell'Utente finale, il Gestore:

- a) utilizza quelli a disposizione, purché relativi ad un periodo non inferiore a 12 mesi consecutivi ricompreso nelle ultime tre annualità;
- b) procede ad una stima dei consumi nel caso in cui i dati a disposizione non superino i 12 mesi.

Con cadenza biennale il Gestore procede alla revisione della periodicità di fatturazione associata a ciascuna utenza sulla base dei consumi medi annui relativi alle ultime tre annualità.

In caso di mancato rispetto di questo standard specifico ovvero nei casi in cui la prestazione venga fornita in superamento delle tempistiche sotto indicate il Gestore eroga all'Utente finale un indennizzo automatico (vedere paragrafo "12.3 Indennizzi automatici").

10.5 Emissione della bolletta

Ai sensi dell'art. 36 dell'RQSII e successive modifiche ed integrazioni, il tempo per l'emissione della fattura è il tempo intercorrente tra l'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura e il giorno di emissione della medesima da parte del Gestore.

Tale indicatore deve essere verificato anche per le fatture di chiusura del rapporto contrattuale. In tal caso l'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura coincide con il giorno di esecuzione della voltura o della disattivazione della fornitura.

In caso di mancato rispetto di questo standard specifico ovvero nei casi in cui la prestazione venga fornita in superamento delle tempistiche indicate, il Gestore eroga all'Utente finale un indennizzo automatico (vedere paragrafo "12.3 Indennizzi automatici").

Standard specifico di qualità del tempo di emissione del documento di fatturazione

Codici	Indicatori	Standard specifico
ID29sp	tempo per l'emissione della fattura	30 giorni solari

Su richiesta dell'Utente finale il documento di fatturazione può essere inviato anche con modalità telematiche.

10.5.1 Deposito cauzionale

Il Gestore non può richiedere il versamento del deposito cauzionale agli utenti finali con domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito della bolletta. Tale esenzione si applica agli utenti finali con consumi annui fino a 500 mc.

Al momento della cessazione degli effetti del contratto di erogazione, per ottenere la restituzione del deposito cauzionale, il Gestore non può richiedere all'Utente finale di presentare alcun documento attestante l'avvenuto versamento.

10.5.2 Bolletta di chiusura del rapporto contrattuale

In caso di chiusura del rapporto contrattuale in seguito a voltura o disattivazione, il Gestore provvede ad emettere la bolletta di chiusura entro il termine di trenta (30) giorni solari calcolati dall'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura, che coincide con il giorno di esecuzione, appunto, della voltura o della disattivazione della fornitura.

In caso di mancato rispetto di questo standard specifico ovvero nei casi in cui la prestazione venga fornita in superamento delle tempistiche indicate, il Gestore eroga all'Utente un indennizzo automatico (vedere paragrafo "12.3 Indennizzi automatici").

*Standard specifico di qualità del tempo di emissione del documento
di fatturazione di chiusura del rapporto contrattuale*

Codici	Indicatori	Standard specifico
ID29sp	tempo per l'emissione della fattura	30 giorni solari

Con la bolletta di chiusura il Gestore provvede a conguagliare i consumi e alla restituzione del deposito cauzionale versato dall'Utente finale, unitamente ai relativi interessi maturati fino alla data di riaccredito.

Qualora l'importo dovuto dall'Utente finale risulti inferiore a quello relativo al deposito cauzionale, maggiorato dei relativi interessi maturati fino alla data di riaccredito, il Gestore provvede al

riaccredito della differenza tramite rimessa diretta entro quarantacinque (45) giorni solari dalla data di disattivazione, ovvero di voltura, della fornitura.

10.6 Pagamento della bolletta

Il termine per il pagamento della bolletta è fissato in almeno trenta (30) giorni solari a decorrere dalla data di emissione della stessa. Il pagamento della bolletta, qualora avvenga nei termini di scadenza e presso i soggetti o con le modalità indicate dal Gestore, libera l'Utente finale dai propri obblighi.

Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione della bolletta, ovvero nella ricezione della comunicazione dell'avvenuto pagamento non possono essere in nessun caso imputati all'Utente finale.

Il Gestore garantisce all'Utente finale almeno una modalità di pagamento gratuito della bolletta.

Il Gestore garantisce all'Utente finale la più ampia gamma di modalità di pagamento e mette a disposizione dell'Utente finale medesimo almeno i seguenti mezzi di pagamento della bolletta:

- a) assegni circolari o bancari;
- b) carta bancaria e/o carta di credito;
- c) domiciliazione bancaria;
- d) bollettino postale.

Qualora il Gestore preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere eventualmente addebitato all'Utente finale un onere superiore a quello sostenuto dal Gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità.

10.6.1 Rateizzazione

Ai sensi dell'art. 42 dell'RQSII, il Gestore è tenuto a garantire all'Utente finale la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la fattura emessa superi dell'80% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi, in conformità a quanto riportato al precedente punto 10.4.

Qualora sussistano le condizioni di cui alla precedente alinea, il Gestore riconosce all'Utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione, con rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo fra le parti.

Il termine per l'inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell'Utente finale che ne ha diritto è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura.

Le somme relative ai pagamenti rateali possono essere maggiorate:

- a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
- b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento.

Nel caso sia accertata la possibilità di concedere la rateizzazione, gli interessi di dilazione non saranno applicati nei seguenti casi:

- a) di prolungati periodi di sospensione della fatturazione per cause imputabili al Gestore;
- b) di elevati conguagli derivanti dall'effettuazione di un numero di letture inferiore a quello previsto dalla vigente normativa in materia, per cause imputabili al Gestore
- c) agli utenti domestici residenti in documentato stato di disagio economico-sociale, come individuati dall'ARERA.

Qualora la fattura emessa superi del 150% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi dodici (12) mesi, di norma, al documento di fatturazione vengono allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.

La base di calcolo del valore dell'addebito medio è costituita da tutti i corrispettivi fissi e variabili relativi al servizio di acquedotto, fognatura e depurazione.

10.7 Rettifiche di fatturazione

La rettifica di fatturazione avviene qualora vengano individuati errori in eccesso o in difetto nei consumi: l'individuazione e correzione degli stessi avverrà d'ufficio, anche mediante l'esecuzione di verifiche e controlli presso il luogo di fornitura.

La rettifica di fatturazione può essere richiesta in forma scritta dall'Utente finale, secondo le modalità esplicitate al paragrafo "12.2.2 Richieste di rettifica di fatturazione" ma può avvenire anche in forma non scritta attraverso la segnalazione allo sportello o al call center.

11 MOROSITÀ

L'utente finale che non effettua il pagamento entro il termine di scadenza (vedi "10.6 Pagamento delle bollette") è considerato moroso e viene assoggettato alle disposizioni contenute nel REMSI e nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

Nel caso in cui, un utente titolare di un punto di fornitura limitato/sospeso/disattivato, richieda l'attivazione di un nuovo punto di fornitura, il gestore ha facoltà di non procedere alla esecuzione della prestazione richiesta fino al pagamento della fattura non saldata sul primo punto di fornitura.

Le modalità ed i tempi di recupero del credito sono definite nel Regolamento di utenza.

12 INFORMAZIONE E TUTELA

Il Gestore, nel rispetto dei principi fondamentali che regolano il Servizio Idrico Integrato, provvede a mettere a disposizione dell'Utente finale tutte le informazioni inerenti sia l'erogazione del servizio, sia la possibilità di segnalare o reclamare avverso una qualsiasi violazione degli stessi principi.

In particolare la presente Carta del Servizio Idrico Integrato ed il Regolamento di utenza sono resi disponibili alla consultazione presso gli sportelli e scaricabili dal sito internet del Gestore e dell'EGATO. Le eventuali modifiche sono pubblicizzate sia sul sito internet sia comunicate tramite avviso in fattura.

12.1 Informazioni agli utenti

Entro il 30 giugno di ogni anno, il Gestore, tramite allegati alla bolletta, è tenuto a comunicare a ogni Utente finale che abbia sottoscritto un contratto di fornitura con il Gestore stesso gli standard specifici e generali di qualità di sua competenza, gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto degli standard di qualità specifici, e il grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente.

Il Gestore rende disponibile sul proprio sito internet, con accesso diretto dalla homepage, una modalità di ricerca delle informazioni relative alla composizione analitica dell'acqua distribuita per indirizzo di fornitura.

Nei casi di erogazione del servizio di acquedotto in deroga ai livelli minimi di servizio, il Gestore informa gli Utenti finali delle deroghe nonché delle norme di legge e degli eventuali limiti stabiliti dall'Autorità.

Gli Utenti finali inoltre possono far pervenire i propri suggerimenti, verbalmente o per iscritto, presso gli uffici del Gestore preposti alla gestione dei reclami.

12.2 Richieste scritte da parte dell'Utente

L'Utente finale può inoltrare al Gestore una comunicazione scritta con la quale può esprimere:

- richieste di informazioni, qualora necessiti ottenere informazioni in merito a uno o più servizi del SII non collegabile ad un disservizio percepito;
- richieste di rettifica di fatturazione, qualora ritenga non corretti i corrispettivi fatturati in bolletta relativi a uno o più servizi del SII;
- reclami, qualora intenda esprimere lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dalla proposta contrattuale a cui l'Utente finale ha aderito, dal contratto di fornitura, dal Regolamento di utenza, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra Gestore e Utente finale, diversi dalle richieste scritte di informazione e/o rettifica di fatturazione.

Il Gestore riporta in ogni bolletta e sul sito internet www.gruppo.acequa.it almeno un recapito postale e un indirizzo di posta elettronica certificata per l'inoltro delle comunicazioni

Il Gestore adotta criteri prudenziali nella classificazione di una segnalazione scritta inviata da un Utente finale, classificando tale segnalazione come reclamo scritto in tutti i casi in cui non sia agevole stabilire se essa sia un reclamo scritto ovvero una richiesta scritta di informazioni ovvero una richiesta scritta di rettifica di fatturazione.

Ai fini della classificazione, non sono considerati i casi di sollecito o di reiterazione di uno stesso reclamo o richiesta scritta di informazione o richiesta scritta di rettifica di fatturazione, qualora pervenuti entro i tempi massimi previsti per la risposta motivata.

12.2.1 Richieste di informazioni

Ai sensi dell'art. 47 dell'RQSII e successive modifiche ed integrazioni, il tempo di risposta motivata a richiesta scritta di informazioni è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del Gestore della richiesta scritta di informazioni dell'Utente finale e la data di invio all'Utente finale da parte del Gestore della risposta motivata scritta.

La risposta motivata scritta alla richiesta scritta di informazione inviata all'Utente finale da parte del Gestore deve essere conforme a quanto descritto all'articolo "Contenuti minimi delle risposte scritte".

In caso di mancato rispetto di questo standard specifico ovvero nei casi in cui la prestazione venga fornita in superamento delle tempistiche indicate, il Gestore eroga all'Utente finale un indennizzo automatico (vedere paragrafo "12.3 Indennizzi automatici").

Standard specifico di qualità per il tempo di risposta motivata alle richieste scritte di informazioni

Codici	Indicatori	Standard specifico
ID36sp	tempo di risposta motivata a richiesta scritta di informazioni	20 giorni lavorativi

Nel caso in cui la complessità della richiesta non consenta il rispetto dei tempi di risposta prefissati, l'Utente finale deve comunque essere informato dal Gestore sullo stato di avanzamento della pratica e del termine che si rende necessario per fornire il debito riscontro.

12.2.2 Richieste di rettifica di fatturazione

L'Utente finale può richiedere al Gestore la rettifica delle fatture che ritiene motivatamente non corrette.

Ai sensi dell'art. 48 dell'RQSII e successive modifiche ed integrazioni il tempo di risposta motivata a richiesta di rettifica di fatturazione è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del Gestore della richiesta di rettifica di fatturazione dell'Utente finale e la data di invio all'Utente finale da parte del Gestore della risposta motivata scritta.

La risposta motivata scritta alla richiesta di rettifica di fatturazione inviata all'Utente finale da parte del Gestore deve essere conforme a quanto descritto all'articolo "Contenuti minimi delle risposte scritte".

Al tempo di risposta motivata a richiesta di rettifica di fatturazione è associato uno standard di qualità generale, come sotto riportato.

Standard generale di qualità del tempo di risposta scritta a richiesta scritta di rettifica di fatturazione

Codici	Indicatori	Standard generale
ID37gen	tempo di risposta alle richieste scritte di rettifica di fatturazione	Nel 95 % dei casi è rispettato il tempo di venti (20) giorni lavorativi

Ai sensi dell'art. 43 dell'RQSII e successive modifiche ed integrazioni, il tempo di rettifica di fatturazione è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del Gestore della richiesta scritta di rettifica di fatturazione inviata dall'Utente finale relativa ad una fattura già pagata, o per la quale è prevista la possibilità di rateizzazione, e la data di accredito della somma non dovuta, anche in misura diversa da quella richiesta.

In caso di mancato rispetto di questo standard specifico ovvero nei casi in cui la prestazione venga fornita in superamento delle tempistiche indicate, il Gestore eroga all'Utente finale un indennizzo automatico (vedere paragrafo "12.3 Indennizzi automatici").

Standard specifico di qualità del tempo di rettifica di fatturazione

Codici	Indicatori	Standard specifico
ID38sp	tempo di rettifica di fatturazione	55 giorni lavorativi

Qualora la verifica evidenzi un credito a favore dell'Utente finale, il Gestore è tenuto ad accreditare lo stesso all'Utente finale attraverso detrazione dall'importo addebitato nella prima fattura utile. Nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore all'importo addebitato in bolletta o la data di emissione della bolletta stessa non consenta il rispetto dei termini indicati in relazione al "tempo di rettifica di fatturazione", il credito dovrà essere erogato all'Utente finale tramite rimessa diretta.

In caso di riaccredito nella prima fattura utile, ai fini del calcolo del rispetto dello standard di qualità in relazione al "tempo di rettifica di fatturazione", fa fede la data di emissione della fattura contenente l'accredito.

In deroga a quanto sopra previsto, resta salva la facoltà del Gestore di accreditare l'importo dovuto nella prima bolletta utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.

12.2.3 Reclami

I reclami rappresentano un diritto fondamentale che gli Utenti finali possono esercitare nei confronti del Gestore e un'importante occasione di miglioramento per quest'ultimo. Gli Utenti finali possono presentare reclamo qualora riscontrino ritardi, inadempienze o in generale un cattivo funzionamento del servizio, nonché una qualsiasi violazione dei principi e delle prescrizioni fissate nella presente Carta del Servizio Idrico Integrato.

Ai sensi dell'art. 49 dell'RQSII e successive modifiche ed integrazioni, il Gestore riporta in ogni bolletta in maniera evidente e pubblica sul sito internet www.gruppo.acea.it i canali di contatto messi a disposizione dell'utenza per l'inoltro in forma scritta di reclami, nonché gli elementi minimi obbligatori descritti nel seguito.

Il Gestore è tenuto a far pervenire ad uno di detti recapiti, entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento, i reclami scritti che vengano erroneamente inviati dall'Utente finale ad un diverso recapito del Gestore medesimo.

Ai fini del rispetto dello standard specifico di qualità per la risposta a reclami scritti, il Gestore computa il tempo di risposta motivata al reclamo scritto a partire dalla data di ricevimento del reclamo scritto ad uno dei recapiti riportati in bolletta.

Le procedure e gli strumenti tramite cui l'utente può presentare un reclamo scritto sono disponibili presso lo sportello provinciale, il call center, i punti di contatto e comunque messi a disposizione dell'utenza e pubblicati e aggiornati sul sito internet www.gruppo.acea.it e deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

- a) il recapito postale, di posta elettronica, posta elettronica certificata o al quale inviare il reclamo;
- b) i dati identificativi dell'Utente finale:
 - i. il nome ed il cognome;
 - ii. l'indirizzo postale o telematico;
 - iii. il servizio a cui si riferisce il reclamo (SII o singoli servizi che lo compongono);
 - iv. il codice Utente;
 - v. l'indirizzo di fornitura;
- c) un campo per indicare l'autolettura, che il Gestore può utilizzare;
- d) un campo per la richiesta della verifica del misuratore, con l'indicazione dei costi.

È fatta salva la possibilità per l'Utente finale di inviare il reclamo scritto senza utilizzare gli strumenti pubblicati sul sito internet www.gruppo.acea.it, purché la comunicazione contenga almeno i seguenti elementi minimi necessari a consentire l'identificazione dell'Utente finale che sporge reclamo e l'invio a quest'ultimo della risposta motivata scritta:

- a) nome e cognome;
- b) l'indirizzo di fornitura;
- c) l'indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura, o telematico;
- d) il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (SII o singoli servizi che lo compongono).

Ai sensi dell'art. 46 dell'RQSII e successive modifiche ed integrazioni, il tempo di risposta motivata a reclami scritti è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del Gestore del reclamo scritto dell'Utente finale e la data di invio all'Utente finale da parte del Gestore della risposta motivata scritta.

La risposta motivata scritta al reclamo scritto inviata all'Utente finale da parte del Gestore deve essere conforme a quanto descritto all'articolo "Contenuti minimi delle risposte scritte".

In caso di mancato rispetto di questo standard specifico ovvero nei casi in cui la prestazione venga fornita in superamento delle tempistiche indicate, il Gestore eroga all'Utente un indennizzo automatico (vedere paragrafo "12.3 Indennizzi automatici").

Standard specifico di qualità per i tempi di risposta motivata ai reclami scritti

Codici	Indicatori	Standard specifico
ID35sp	tempo di risposta motivata a reclami scritti	20 giorni lavorativi

12.2.4 Contenuti minimi delle risposte scritte

Ai sensi dell'art. 50 dell'RQSII il Gestore è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta motivata al reclamo scritto, richieste scritte di informazione o di rettifica di fatturazione, utilizzando una terminologia di uso comune e ad indicare nella stessa i seguenti dati essenziali comuni alle tre tipologie di richiesta scritta considerate:

- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazione o di rettifica di fatturazione;
- b) l'indicazione del nominativo e del riferimento organizzativo del Gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.

Con riferimento al reclamo scritto, nella risposta devono essere riportati, oltre agli elementi di cui alle lettere a) e b) del primo paragrafo:

- a) la valutazione documentata effettuata dal Gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi o contrattuali applicati;
- b) la descrizione ed i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Gestore;
- c) le seguenti informazioni contrattuali:
 - i. il servizio (SII o singoli servizi che lo compongono);
 - ii. la sotto-tipologia d'uso;
 - iii. per i reclami di natura tariffaria, la tariffa applicata;
- d) l'elenco della documentazione allegata.

Nel caso in cui non sia possibile estinguere il reclamo, il gestore, oltre agli elementi di cui ai punti precedenti, fornisce all'utente finale le informazioni per risolvere la controversia, indicando almeno le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell'Autorità nonché le modalità di attivazione di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali il medesimo gestore si impegna a partecipare e la cui procedura sia gratuita.

Nel caso di reclamo recante contestazioni relative alla fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni, il gestore è tenuto a dettagliare nella risposta motivata, in aggiunta ai contenuti minimi di cui ai punti precedenti, gli elementi che hanno determinato la richiesta di pagamento, così da consentire all'utente la tutela dei propri diritti. Nella medesima risposta, il gestore fornisce all'utente

finale le informazioni per risolvere la controversia, indicando almeno le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell'Autorità nonché le modalità di attivazione di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali il medesimo gestore si impegna a partecipare e la cui procedura sia gratuita.

Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica di fatturazione, nella risposta deve essere riportato, oltre agli elementi di cui alle lettere a) e b) del primo paragrafo, l'esito della verifica, ed in particolare:

- a) la relativa documentazione della correttezza degli elementi contrattuali dai quali derivano le tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
- b) l'indicazione delle modalità di fatturazione applicate, in coerenza con paragrafo "rilevazione consumi";
- c) la natura dei dati di consumo riportati nelle fatture contestate (rilevati/stimati);
- d) nel caso in cui l'Utente finale comunichi nel reclamo una autolettura, diversa o non coerente con la lettura riportata nella bolletta contestata, o abbia fatto pervenire prima dell'emissione della bolletta contestata una autolettura, la motivazione dell'eventuale mancato utilizzo per la rettifica, in conformità alla regolazione vigente o al contratto;
- e) l'indicazione degli eventuali indennizzi automatici spettanti all'Utente finale, dei tempi e delle modalità della loro erogazione;
- f) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica di fatturazione.

12.2.5 Reclami scritti multipli

In caso di un unico reclamo sottoscritto da più soggetti firmatari, il Gestore fornisce risposta motivata unica al primo firmatario di cui siano individuabili gli elementi identificativi (nome ed indirizzi).

Nei confronti del primo firmatario trovano applicazione le disposizioni relative allo standard specifico "*tempo di risposta motivata a reclami scritti*" ed al relativo indennizzo automatico.

Nel caso in cui il reclamo scritto multiplo sia stato inviato da un'associazione di consumatori, il Gestore fornisce un'unica risposta motivata a tale associazione.

Nei confronti dell'associazione trovano applicazione le disposizioni relative allo standard specifico e nei confronti del primo firmatario di cui siano individuabili gli elementi identificativi trovano applicazione le disposizioni relative all'indennizzo automatico.

In relazione a più reclami che si riferiscono al medesimo disservizio, il Gestore è tenuto a fornire una risposta scritta motivata individuale a ciascun reclamo nei casi di disservizi che abbiano effetto sulla lettura dei consumi fatturati e di disservizi contrattuali, non attribuibili a cause di forza maggiore o a responsabilità di terzi con cui non ha in corso uno specifico rapporto contrattuale per la fornitura di beni o servizi riconducibili alla fornitura stessa; in tali casi trovano applicazione le disposizioni relative allo standard specifico "*tempo di risposta motivata a reclami scritti*" ed al relativo indennizzo automatico.

12.3 Indennizzi automatici

In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità ricapitolati in allegato alla presente Carta del Servizio Idrico Integrato, il Gestore corrisponde all'Utente finale, in occasione della prima fatturazione utile, un indennizzo automatico base pari a trenta (30) euro.

L'indennizzo automatico base, ad esclusione degli indennizzi relativi al mancato rispetto della fascia di puntualità degli appuntamenti, è crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione come indicato di seguito:

- a) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l'indennizzo automatico base;
- b) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base;
- c) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base.

Per gli standard specifici di qualità tecnica l'indennizzo automatico di cui sopra viene corrisposto per ciascun utente indiretto sotteso nel caso di utenza condominiale.

Il Gestore è inoltre tenuto a corrispondere all'utente finale un indennizzo automatico pari a pari a trenta (30) euro:

- a) in tutti i casi in cui la fornitura sia stata sospesa, ovvero disattivata per morosità ad un utente finale non disalimentabile;
- b) in tutti i casi in cui in relazione ad un utente finale domestico residente il gestore abbia proceduto con la disattivazione della fornitura per morosità, fatti salvi i casi in cui, ai sensi del comma 7.5 del REMSI e successive modifiche ed integrazioni, dopo l'intervento di limitazione e/o sospensione, si verifichi la manomissione dei sigilli ovvero dei limitatori di flusso, ovvero le medesime utenze non abbiano provveduto - nei termini previsti, anche tenuto conto di eventuali piani di rateizzazione - ad onorare gli obblighi (riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora) posti in capo alle medesime per il recupero della morosità pregressa;
- c) qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità in assenza di invio della comunicazione di costituzione in mora;
- d) qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità nonostante l'utente finale ha provveduto a comunicare l'avvenuto pagamento nei tempi e con le modalità previste.

Il gestore è tenuto a corrispondere all'utente finale un indennizzo automatico pari a euro dieci (10) qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità, in presenza di invio della comunicazione di costituzione in mora ma:

- a) in anticipo rispetto al termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora;

- b) l'utente finale abbia inoltrato richiesta di rateizzazione nei tempi e con le modalità di cui al precedente Articolo 5;
- c) non sia stato rispettato il termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna della medesima al vettore postale, qualora il gestore non sia in grado di documentare la data di invio;
- d) non sia stato inviato il sollecito bonario di pagamento.

Il gestore non può richiedere all'utente finale il pagamento di alcun corrispettivo e/o penale relativamente alla limitazione/sospensione/disattivazione o alla riattivazione della fornitura in tutti i casi in cui sia tenuto ad indennizzare il medesimo utente per mancato rispetto dei termini/modalità per la costituzione in mora.

12.3.1 Modalità di corresponsione all'Utente dell'indennizzo

Il Gestore è tenuto ad accreditare all'Utente finale l'indennizzo automatico attraverso detrazione dall'importo addebitato nella prima bolletta utile. Nel caso in cui l'importo della prima bolletta addebitata all'Utente finale sia inferiore all'entità dell'indennizzo automatico, la fattura deve evidenziare un credito a favore dell'Utente finale, che deve essere detratto dalla successiva bolletta ovvero – a meno che l'utente non risulti moroso per partite pregresse - corrisposto mediante rimessa diretta.

L'indennizzo automatico, ove dovuto, deve comunque essere corrisposto all'Utente finale entro 180 giorni solari dalla formazione dell'obbligo in capo al Gestore di erogare la prestazione oggetto di standard specifico, quindi dal giorno in cui si iniziano a calcolare i termini per il rispetto dello stesso.

Nella bolletta la causale della detrazione deve essere indicata come "Indennizzo automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità contrattuale definiti dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico". Nel medesimo documento deve essere altresì indicato che "La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità per il richiedente di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito", ovvero nei casi di mancato rispetto dei termini/modalità per la costituzione in mora "Indennizzo automatico per mancato rispetto dei termini/modalità per la costituzione in mora".

12.3.2 Casi di esclusione del diritto all'indennizzo automatico

Ai sensi dell'art. 73 del RQSII e successive modifiche ed integrazioni il Gestore non è tenuto a corrispondere gli indennizzi di cui al precedente paragrafo qualora il mancato rispetto dei livelli specifici di qualità, sia riconducibile ad una delle seguenti cause:

- cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi;

- cause imputabili all'Utente finale ivi inclusa l'inaccessibilità del misuratore, o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi;
- nel caso in cui all'Utente finale sia già stato corrisposto nell'anno solare un indennizzo per mancato rispetto del medesimo livello specifico;
- relativamente agli standard specifici di qualità tecnica, all'utente finale, inteso come utente indiretto in caso di utenza condominiale, se è già stato corrisposto due volte nell'anno solare in corso, un indennizzo per mancato rispetto del medesimo standard;
- ai sensi degli artt. 5.6 e 5.7 del RQTI e successive modifiche ed integrazioni laddove il gestore abbia ottenuto in relazione agli standard specifici di qualità tecnica (S1, S2 e S3) la temporanea sospensione degli indennizzi automatici previa presentazione istanza motivata;
- in caso di reclami o altra comunicazione per i quali non è possibile identificare l'Utente finale perché non contengono le informazioni minime previste nella presente Carta del Servizio Idrico Integrato.

12.4 Procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra Utente finale e Gestore

12.4.1 La Conciliazione paritetica

Tutti gli Utenti del Servizio Idrico Integrato dell'ATO2 Lazio centrale Roma possono accedere alla procedura di conciliazione in caso di:

- risposta ritenuta insoddisfacente a un reclamo scritto presentato al Gestore;
- risposta oltre i termini di 40 giorni solari dalla data dell'invio del reclamo.

La procedura di conciliazione è gratuita per l'Utente finale.

Nel corso dello svolgimento della procedura di conciliazione, il Gestore sospende tutte le azioni di autotutela compresa la sospensione dell'erogazione del servizio per la durata della stessa procedura.

La procedura per l'istituzione od il funzionamento della conciliazione paritetica è stabilita dal protocollo d'intesa tra le associazioni dei consumatori e le società del gruppo Acea, sottoscritto in data 17 novembre 2016 ed è effettuata secondo quanto descritto dal Regolamento del 1° marzo 2019.

Al fine di informare gli utenti sulle procedure in essere per la risoluzione delle controversie, il regolamento di conciliazione e la lista delle associazioni dei consumatori firmatarie del protocollo sono pubblicati sul sito web del Gestore www.gruppo.acea.it.

12.4.2 La Conciliazione ARERA

L'ARERA, con propri provvedimenti, ha approvato la procedura relativa al tentativo di conciliazione per le controversie insorte tra un utente idrico e il suo gestore.

L'Utente finale che intende attivare la procedura può presentare la domanda di conciliazione, direttamente o mediante un delegato, anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria, dal quale decida di farsi rappresentare. Per le specifiche si rinvia al sito dell'ARERA www.arera.it.

12.5 Diritto di accesso agli atti

Viene assicurato l'accesso agli atti del Gestore relativi al SII, in conformità alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e al D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare l'Utente finale ha diritto di esaminare documenti o atti che lo riguardano e di estrarne copia, salvo il rimborso del costo di riproduzione.

La richiesta di accesso deve essere motivata e può essere presentata ai recapiti indicati sul sito del gestore. Il Gestore impiega al massimo 30 giorni lavorativi per rispondere in merito. Decorso inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, l'utente finale può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero può inoltrare una richiesta al difensore civico o alla Commissione per l'accesso agli atti, secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono altresì assicurati il diritto di accesso alle informazioni ambientali, regolato dal d.lgs. 195/2005 e successive modifiche ed integrazioni, e il diritto di accesso civico (semplice e generalizzato) disciplinato dal d.lgs. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Le richieste possono essere presentate ai medesimi recapiti attivati per l'accesso agli atti di cui alla legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, indicati sul sito del gestore.

12.6 Tutela della Privacy

Il gestore, inoltre, si impegna a garantire che il trattamento dei dati personali degli Utenti avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni e recepito dal D.lgs. 101/2018 del 10/08/2018 e successive modifiche ed integrazioni.

13 GESTIONI SEPARATE

Nei casi in cui i servizi di fognatura e/o depurazione siano gestiti da un soggetto diverso dal Gestore, quest'ultimo opera esclusivamente come Gestore del servizio di acquedotto.

Il gestore del servizio di acquedotto comunque:

- a) inoltra le richieste ricevute dall'Utente finale relative all'erogazione dei servizi di fognatura e/o depurazione al Gestore del servizio di fognatura e/o depurazione;
- b) inoltra all'Utente finale la risposta, ovvero la comunicazione ricevuta dal Gestore del servizio di fognatura e/o depurazione in relazione all'esecuzione della prestazione richiesta.

Il Gestore del servizio di acquedotto che non rispetta gli standard previsti è tenuto ad erogare all'Utente finale l'indennizzo automatico.

I tempi massimi di esecuzione della prestazione per il Gestore del servizio di fognatura e/o depurazione decorrono a partire dalla data di ricevimento della comunicazione inviata dal Gestore del servizio di acquedotto fino all'invio della risposta, ovvero della comunicazione relativa all'esecuzione della prestazione richiesta dall'Utente finale al medesimo Gestore nei termini qui indicati per la determinata prestazione.

Nel caso in cui il Gestore del servizio di fognatura e/o depurazione non rispetti gli standard specifici qui riportati per la prestazione di propria competenza, questi provvede ad erogare l'indennizzo automatico al Gestore del servizio di acquedotto, il quale corrisponde all'Utente finale la somma dovuta nella prima fatturazione utile.

Il Gestore del servizio di acquedotto che non riceve la risposta, ovvero la comunicazione dal Gestore del servizio di fognatura e/o depurazione nei tempi qui previsti, invia all'Utente finale una risposta preliminare contenente gli elementi eventualmente già nella sua disponibilità, precisando di avere provveduto ad inoltrare la comunicazione al Gestore del servizio di fognatura e/o depurazione e specificandone la data.

Relativamente alle prestazioni riguardanti la fase di avvio e cessazione del rapporto contrattuale, con riferimento alla attivazione, disattivazione, riattivazione, subentro e voltura della fornitura, il Gestore del servizio di acquedotto è tenuto a comunicare al Gestore del servizio di fognatura e/o depurazione l'avvenuta variazione.

I gestori sono tenuti a gestire i flussi di comunicazione esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la rapidità, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati di qualità. I flussi di comunicazione devono essere altresì registrati secondo le modalità precisate nei paragrafi "Obblighi di comunicazione" e "Obblighi di registrazione".

Ai sensi dell'art. 64 dell'RQSII e successive modifiche ed integrazioni, il tempo per l'inoltro della richiesta ricevuta dall'Utente finale al Gestore del servizio di fognatura e/o depurazione è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'Utente finale da parte del Gestore del servizio di acquedotto e la data di invio, da parte di quest'ultimo, al Gestore del servizio di fognatura e/o depurazione della medesima richiesta.

Ai sensi dell'art. 65 dell'RQSII e successive modifiche ed integrazioni, il tempo per l'inoltro all'Utente finale della comunicazione ricevuta dal Gestore del servizio di fognatura e/o depurazione in relazione all'esecuzione della prestazione richiesta è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del Gestore del servizio di acquedotto, della comunicazione del Gestore del servizio di fognatura e/o depurazione e la data di invio all'Utente finale della medesima comunicazione da parte del Gestore del servizio di acquedotto. Lo standard specifico di qualità per i "tempi di inoltro in caso di gestione separata" è pari a tre (3) giorni lavorativi sia per l'inoltro delle richieste dall'Utente finale al Gestore

del servizio di fognatura e/o depurazione sia per l'inoltro delle comunicazioni da quest'ultimo all'Utente finale.

In caso di mancato rispetto di questo standard specifico ovvero nei casi in cui la prestazione venga fornita in superamento delle tempistiche indicate, il Gestore del servizio di acquedotto eroga all'Utente finale un indennizzo automatico (vedere paragrafo "12.3 Indennizzi automatici").

Standard specifico di qualità dei tempi di inoltro in caso di gestione separata

Codici	Indicatori	Standard specifico
ID45sp	tempo per l'inoltro della richiesta ricevuta dall'utente finale al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione	3 giorni lavorativi
ID46sp	tempo per l'inoltro all'utente finale della comunicazione ricevuta dal gestore del servizio di fognatura e/o depurazione	3 giorni lavorativi

Ai sensi dell'art. 66 dell'RQSII e successive modifiche ed integrazioni, il tempo per la comunicazione dell'avvenuta variazione contrattuale è il tempo intercorrente tra la data di esecuzione della variazione contrattuale e la data di invio della relativa comunicazione al Gestore del servizio di fognatura e/o depurazione. Il Gestore del servizio di acquedotto garantisce lo standard generale qui sotto riportato.

Standard generale di qualità in caso di gestione separata

Codici	Indicatori	Standard generale
ID47gen	tempo per la comunicazione dell'avvenuta variazione contrattuale.	Nel 90 % dei casi è rispettato il tempo di cinque (5) giorni lavorativi

14 TABELLA RIEPILOGATIVA STANDARD GENERALI E SPECIFICI

Codice	Indicatore	Standard generale	Indennizzi automatici
ID39gen	tempo massimo di attesa agli sportelli	Nel 95% dei casi è rispettato il tempo massimo di cinquantacinque (55) minuti	No
ID40gen	tempo medio di attesa agli sportelli	In media sul totale delle prestazioni il tempo è ≤ 15 minuti	No
ID41gen	accessibilità al servizio telefonico (AS)	AS $\geq 95\%$ è rispettato in almeno 10 degli ultimi 12 mesi	No
ID42gen	tempo medio di attesa per il servizio telefonico (TMA)	TMA ≤ 180 secondi è rispettato in almeno 10 degli ultimi 12 mesi	No
ID43gen	livello del servizio telefonico (LS)	LS $\geq 85\%$ è rispettato in almeno 10 degli ultimi 12 mesi	No
ID44gen	tempo di risposta alla chiamata di pronto intervento (CPI)	Nel 90% dei casi CPI ≤ 110 secondi	No
ID28gen	tempo di arrivo sul luogo di chiamata di pronto intervento per situazioni di pericolo	Nel 90% dei casi è rispettato il tempo massimo di due (2) ore	No

Codice	Indicatore	Standard generale	Indennizzi automatici
NEW ID48gen	tempo di arrivo sul luogo di chiamata per intervento senza situazioni di pericolo e/o relativo ad una segnalazione di guasto o danno	Nel 75% dei casi è rispettato il tempo massimo di quarantotto (48) ore	No
S1	durata massima della singola sospensione programmata	24 ore	Sì
S2	Tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile	48 ore	Sì
S3	Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura	48 ore	Sì
ID3sp	tempo di preventivazione per gli allacciamenti idrici con sopralluogo	15 giorni lavorativi	Sì
ID4sp	tempo di preventivazione per gli allacciamenti fognari con sopralluogo	15 giorni lavorativi	Sì
ID16sp	tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori con sopralluogo	15 giorni lavorativi	Sì
ID5sp	tempo di esecuzione degli allacciamenti idrici che comportano l'esecuzione di lavori semplici	10 giorni lavorativi	Sì
ID7gen	tempo di esecuzione degli allacciamenti idrici che comportano l'esecuzione di lavori complessi	Nel 90% dei casi è rispettato il tempo di venti (20) giorni lavorativi	No
ID6sp	tempo di esecuzione degli allacciamenti fognari che comportano l'esecuzione di lavori semplici	15 giorni lavorativi	Sì
ID8gen	tempo di esecuzione degli allacciamenti fognari che comportano l'esecuzione di lavori complessi	Nel 90% dei casi è rispettato il tempo di venticinque (25) giorni lavorativi	No
ID17sp	tempo di esecuzione di lavori semplici	6 giorni lavorativi	Sì
ID18gen	tempo di esecuzione di lavori complessi	Nel 90% dei casi è rispettato il tempo di venti (20) giorni lavorativi	No
ID9sp	tempo di attivazione della fornitura	3 giorni lavorativi	Sì

Codice	Indicatore	Standard generale	Indennizzi automatici
ID10sp	tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura senza modifiche alla portata del misuratore	3 giorni lavorativi	Sì
ID11sp	tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura con modifiche alla portata del misuratore	6 giorni lavorativi	Sì
ID12sp	tempo di riattivazione della fornitura in seguito a morosità	1 giorno feriale	Sì
ID13sp	tempo di disattivazione della fornitura	3 giorni lavorativi	Sì
ID14sp	tempo di esecuzione della voltura	3 giorni lavorativi	Sì
ID20gen	tempo massimo per l'appuntamento concordato	Nel 90% dei casi è rispettato il tempo di cinque (5) giorni lavorativi	No
ID21gen	preavviso minimo per la disdetta dell'appuntamento concordato	Nel 95% dei casi è rispettato il tempo di 48 ore	No
ID19sp	fascia di puntualità per gli appuntamenti concordati	2 ore	Sì
ID22sp	tempo di intervento per la verifica del misuratore	5 giorni lavorativi	Sì
ID23sp	tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in loco	6 giorni lavorativi	Sì
ID25sp	tempo di sostituzione del misuratore malfunzionante	5 giorni lavorativi	Sì
ID26sp	tempo di intervento per la verifica del livello di pressione	3 giorni lavorativi	Sì
ID27sp	tempo di comunicazione dell'esito della verifica del livello di pressione	5 giorni lavorativi	Sì
ID30sp	periodicità di fatturazione per consumi/anno < 100 mc	almeno 2 bollette all'anno con cadenza semestrale	Sì
ID31sp	periodicità di fatturazione per consumi/anno > 100 mc e < 1.000 mc	almeno 3 bollette all'anno con cadenza quadrimestrale	Sì
ID32sp	periodicità di fatturazione per consumi/anno > 1.000 mc e < 3.000 mc	almeno 4 bollette all'anno con cadenza trimestrale	Sì
ID33sp	periodicità di fatturazione per consumi/anno > 3.000 mc	almeno 6 bollette all'anno con cadenza bimestrale	Sì

Codice	Indicatore	Standard generale	Indennizzi automatici
ID29sp	tempo per l'emissione della fattura	30 giorni solari	Sì
ID36sp	tempo di risposta motivata a richiesta scritta di informazioni	20 giorni lavorativi	Sì
ID37gen	tempo di risposta alle richieste scritte di rettifica di fatturazione	Nel 95 % dei casi è rispettato il tempo di venti (20) giorni lavorativi	No
ID38sp	tempo di rettifica di fatturazione	55 giorni lavorativi	Sì
ID35sp	tempo di risposta motivata a reclami scritti	20 giorni lavorativi	Sì
ID45sp	tempo per l'inoltro della richiesta ricevuta dall'utente finale al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione	3 giorni lavorativi	Sì
ID46sp	tempo per l'inoltro all'utente finale della comunicazione ricevuta dal gestore del servizio di fognatura e/o depurazione	3 giorni lavorativi	Sì
ID47gen	tempo per la comunicazione dell'avvenuta variazione contrattuale.	Nel 90 % dei casi è rispettato il tempo di cinque (5) giorni lavorativi	No